

## CVIII.

## TORNATA DI VENERDÌ 20 NOVEMBRE 1925

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLUCCI.

## INDICE.

	Pag.
<b>Sul</b> processo verbale:	
LANFRANCONI . . . . .	4483
D'ALESSIO FRANCESCO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4484
TERUZZI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4484
<b>Per</b> la salute del Presidente della Camera:	
MESSEDAGLIA . . . . .	4484
PRESIDENTE . . . . .	4484
<b>Congedi</b> . . . . .	4484
<b>Domande</b> di autorizzazione a procedere ( <i>Ritiro e presentazione</i> ) . . . . .	4484
<b>Risposte</b> scritte ad interrogazioni. ( <i>Annunzio</i> )	4485
<b>Interrogazioni:</b>	
Concessione della Stella al merito del lavoro a salariati statali:	
BALBO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4485
COLUCCI . . . . .	4486
Formazione dei ruoli degli ufficiali della Regia aeronautica:	
BONZANI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4486
GALEAZZI . . . . .	4488
Linee aeree Genova-Barcellona e Roma-Palermo:	
BONZANI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4490
BAISTROCCHI . . . . .	4490
Limiti d'età in concorsi magistrali:	
ROMANO MICHELE, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4491
CIARLANTINI . . . . .	4491
Limitazioni d'orario del servizio telegrafico e telefonico:	
CARUSI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4491
MAFFEI . . . . .	4492
Aumenti d'assegno al vice parroci della Sardegna:	
MATTEI GENTILI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4492
CAPPINO . . . . .	4492
<b>Disegno</b> di legge ( <i>Discussione</i> ):	
Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.	
SANDRINI . . . . .	4493
BERTACCHI . . . . .	4499
VIALE . . . . .	4503

	Pag.
<b>Per</b> il genetliaco di S. M. la Regina Margherita:	
ROSSI PASSAVANTI . . . . .	4505
PRESIDENTE . . . . .	4505
MATTEI GENTILI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4505

La seduta comincia alle 15.

MIARI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

## Sul processo verbale.

LANFRANCONI, Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANFRANCONI. Nella seduta di ieri, rispondendo ad una interrogazione di un nostro collega, l'onorevole sottosegretario per le finanze ha dato alcuni chiarimenti per quanto riguarda l'imposizione della tassa sugli spettacoli, e circa la sua erogazione.

Nella mia qualità di presidente degli Istituti Ospitalieri di Milano, aggiungo la mia parola per raccomandare al ministro per l'interno, in unione al rappresentante del Ministero delle finanze, che specialmente nella città di Milano, dove noi stiamo sostenendo delle enormi battaglie finanziarie a sostegno dei nostri ospedali, per i quali la nuova Università di Milano, cui abbiamo dato tutto il nostro appoggio e tutta la nostra sincera devozione, costituisce un nuovo aggravio, sia dato a queste benefiche istituzioni l'appoggio sostanziale dei singoli ministri competenti. (*Approvazioni*).

D'ALESSIO FRANCESCO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO FRANCESCO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto si riferisce alla erogazione dei fondi il Ministero delle finanze non è competente e si rimette al Ministero dell'interno, che provvederà nella maniera più egregia.

Per quanto si riferisce a maggiore assegnazione dei fondi, non posso che ripetere il generico affidamento che il Ministero delle finanze farà i maggiori sforzi possibili, pur tenendo conto che il problema della spedalità e del mantenimento degli ospedali non può essere risolto per mezzo dei concorsi che si danno in questo capitolo, perchè è così generale e complesso che investe tutto il problema della finanza italiana, in rapporto soprattutto alla situazione degli enti locali.

Il Ministero delle finanze non può riguardare questo problema dal solo punto di vista di questi concorsi sporadici e necessariamente insufficienti, ma deve tenerne conto quando verrà in discussione o in esame il problema della perequazione, anche dal punto di vista di tutto il territorio nazionale, dell'assistenza ospedaliera. (*Approvazioni*).

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In quanto la questione prospettata dall'onorevole Lanfranconi riguarda il Ministero dell'interno, il mio collega delle finanze mi ha preceduto quando ha detto che per dati istituti, come quelli accennati dall'onorevole Lanfranconi, non si può fare soverchio affidamento su questo fondo della pubblica beneficenza, che è veramente molto esiguo, in confronto ai numerosi bisogni di tutta la Nazione.

D'altra parte la città di Milano non è certamente dimenticata in questo campo; ma bisogna tener presente che questo fondo è specialmente oberato dai bisogni di istituti minori e di città minori, verso cui la beneficenza deve rivolgersi in particolar modo, avendone essi maggiormente bisogno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

#### Per la salute del Presidente della Camera.

MESSEDAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSEDAGLIA. Credo di interpretare il sentimento degli onorevoli colleghi chie-

dendo notizie della salute del nostro illustre e amatissimo Presidente, ed esprimendo l'augurio più fervido e più affettuoso per la sua prossima guarigione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Accolgo l'augurio, che l'onorevole Messedaglia ha fatto, per il nostro Presidente, e sono lieto di assicurare l'onorevole Messedaglia e l'Assemblea che le condizioni di salute del Presidente della Camera possono dirsi ormai buone, tanto che speriamo che domani o, al più tardi, nella seduta successiva, egli potrà presiedere l'Assemblea. (*Approvazioni*).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia: gli onorevoli Chiostri, di giorni 2; Sarrocchi, di 1; Lo Monte, di 5; per motivi di salute: gli onorevoli Baragiola, di giorni 8; Petrillo, di 2; per ufficio pubblico: gli onorevoli Leicht, di giorni 2; Pivano, di 6; Di Marzo, di 8.

(*Sono concessi*).

#### Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Il ministro della giustizia con note in data odierna ha comunicato non doversi procedere, perchè estinta l'azione penale per amnistia, contro i deputati: Teruzzi, Giunta e Bolzon, per diffamazione (53).

Forni Cesare, per appropriazione indebita (99).

Ceserani, per incendio e lesioni personali (101).

Magrini, per duello (157).

Giunta, per lesioni premeditate (274).

Bracco, per duello (305).

Motta, per ingiurie verbali e a mezzo della stampa (336).

Giarratana, per diffamazione a mezzo della stampa (341).

Giarratana, per ingiurie a mezzo della stampa (344).

Picelli, per contravvenzione all'articolo 1 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (463).

Lo Sardo, per il delitto di cui agli articoli 126, 135 del Codice penale (464).

Forni Cesare, per appropriazione indebita e falso in scrittura (509).

Pivano, per contravvenzione all'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza (536).

Le relative domande saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Il ministro stesso ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

per il reato di cui agli articoli 79 e 338 del Codice penale contro l'onorevole Damen.

Sarà stampata, distribuita e inviata alla Giunta permanente.

#### Ringraziamenti per condoglianze.

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla Presidenza i seguenti telegrammi di ringraziamento per condoglianze:

« Dimostrazione affetto resa cotesta Camera deputati conferisce nuovo speciale onore memoria illustre concittadino onorevole Netti e commuove profondamente questa cittadinanza che riconoscente ringrazia. — *Pro Sindaco LATTANZI* ».

« Nel ringraziare E. V. cortese comunicazione prego accogliere sentimenti viva gratitudine città di Napoli per solenne commemorazione suo diletto figlio onorevole Palma. Ossequi devoti. — *Regio Commissario BACCAREDDA* ».

#### Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE, gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli: Alice, Armato, Bagnasco, Baragiola, Barbaro, Barbiellini-Amidei, Bassi, Bavaro, Bodrero, Canelli, Caprino, Caradonna, Ceci, Cimoroni, Fantoni, Gay Silvio, Gasparotto, Giarratana, Grancelli, Grieco Ruggero, Insabato, Lombardo-Pellegrino, Lo Sardo, Lo Monte, Madia, Marchi Corrado, Mazza de' Piccioli, Merizzi, Milani Giovanni, Molinelli, Olivi, Olmo, Perna, Pirrone, Riboldi, Rubilli, Salerno, Severini, Schirone, Termini, Viola, Wilfan.

Saranno inserite a norma del regolamento nel resoconto stenografico delle sedute di oggi (1).

#### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Colucci, Bonardi, Ciardi, al ministro dell'economia nazionale « per conoscere le ragioni per le quali l'onorificenza della « Stella al merito del lavoro » non viene concessa agli operai dipendenti dalle Amministrazioni della marina e della guerra ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale ha facoltà di rispondere.

BALBO, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. La decorazione della Stella al merito di lavoro, istituita dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è destinata a premiare i lavoratori manuali occupati nelle industrie, nel commercio e nell'agricoltura, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta.

Il requisito della fedeltà si ravvisa essenzialmente, secondo le disposizioni del decreto, nella permanenza, nella stessa azienda, per un determinato numero di anni, 25 anni almeno, per i lavoratori manuali occupati in aziende industriali o commerciali, 35 anni almeno per quelli occupati in aziende agricole.

È evidente che la legge vuole che tale periodo minimo di anzianità di servizio presso la stessa azienda rappresenti un effettivo merito dell'operaio; in altri termini, il requisito della lunga anzianità di servizio nella stessa azienda sia dall'operaio conquistato mediante la sua diuturna opera, non automaticamente, per virtù di stabilità riconosciuta da regolamenti.

Ora, gli operai dipendenti da aziende statali molto spesso, e forse nella generalità dei casi, godono appunto di stabilità per effetto delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'ordinamento delle aziende medesime.

Tale condizione di cose è mutata in seguito al recente provvedimento legislativo (Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114) che approva il testo unico delle norme sul trattamento giuridico ed economico dei salariati dello Stato, in forza del quale gli operai salariati dipendenti dallo Stato sono in massima parte assunti in base ad uno speciale contratto di lavoro a tempo determinato e rescindibile anche prima della scadenza, ma i lunghi periodi di anzianità, che gli attuali salariati anziani contano, maturavano sotto l'impero delle vecchie norme, che al detto personale assicuravano la stabilità.

È parso quindi al Ministero dell'economia nazionale che i salariati statali non possano essere ammessi in blocco, alla concessione della « Stella al merito del lavoro », ma che, invece, nei riguardi di questa benemerita categoria di lavoratori manuali, debbasi procedere, caso per caso, all'esame della posizione individuale di ciascuno, per accertare se ricorrano gli estremi di legge; accertamento che, per questi operai, comprende anche l'esame del rapporto giuridico che legava l'operaio all'amministrazione, e che

(1) V. Allegato XIX.

importa l'esclusione dalla concessione della speciale decorazione degli operai che maturarono il periodo prescritto di anzianità nella posizione di operai fissi, o a matricola, o a ruolo, o permanenti, o comunque provvisti della garanzia della stabilità.

A questo parere si è associata anche la Commissione per l'esame dei titoli dei lavoratori manuali proposti per la « Stella », istituita in forza del Regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

Non si tratta, adunque, come suppongono gli onorevoli interroganti, di esclusione degli operai dipendenti dalle Amministrazioni della guerra e della marina, dalla concessione della stella al merito del lavoro, sibbene dell'accertamento, nei riguardi di quelli, fra gli operai delle suddette Amministrazioni come di tutte le Aziende statali che vengano proposti per l'onorificenza, del possesso degli estremi di legge, allo stesso modo che l'accertamento dei requisiti prescritti dalla legge viene fatto per gli operai di aziende private.

Tuttavia, considerando che la legge si propone di premiare anche l'operosità nel senso di disciplina ed il patriottismo degli operai, assicuro gli interroganti che il Ministero dell'economia sottoporrà nuovamente le proposte in questione all'esame della competente Commissione, riservandosi di promuovere i provvedimenti del caso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Colucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**COLUCCI.** Il decreto 30 dicembre 1923 che istituisce la decorazione della *Stella al merito del lavoro* non distingue tra industrie private e statali; anzi, nell'ultima parte dell'articolo 1, là dove si dice che non si può conferire a impiegati pubblici, implicitamente si viene ad ammettere che si possa conferire tale decorazione ad operai di industrie statali.

Certo lo spirito della legge non è quello di premiare la continuità materiale del lavoro, ma l'operosità, la disciplina e la capacità degli operai.

E se questo è lo scopo che questo nobilissimo decreto si è proposto, non vi è ragione di distinguere tra industrie private e industrie statali.

Sono lieto degli affidamenti datimi dall'onorevole sottosegretario di Stato, e lo ringrazio della cortese risposta.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione degli onorevoli Colucci, Ciardi, Rossi-Passavanti, Baistrocchi, Bonardi, al ministro delle finanze, « per sapere se intende perequare

le pensioni degli operai dipendenti dalle Amministrazioni della marina e della guerra, dato che per effetto del Regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666, gli operai di dette Amministrazioni messi in pensione dopo il 6 dicembre 1921, vengono a godere di un trattamento economico inferiore a quello di cui godono gli operai delle stesse Amministrazioni, messi in pensione precedentemente ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

**D'ALESSIO FRANCESCO,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Questa interrogazione è stata convertita in interrogazione con risposta scritta.

**PRESIDENTE.** La Presidenza non ne aveva notizia.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Zimolo, Armato, al ministro dell'economia nazionale, « per sapere quando intenda — raccogliendo il voto di tutti i competenti in materia — di ridare alle quattro scuole speciali di viticoltura ed enologia, di Conegliano, Alba, Avellino, Catania (così denominate prima della riforma che poi le livellò a scuole medie di agricoltura), l'antico ordinamento didattico che le stesse scuole avevano prima della riforma, e quando il ministro voglia decidere per conservare alle stesse scuole l'antica denominazione di scuole speciali di viticoltura ed enologia, stabilendo inoltre che il titolo accademico conseguito dai diplomati delle quattro scuole dia diritto all'ammissione alle scuole superiori di agricoltura ».

**BALBO,** *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale.* Devo rivolgere preghiera all'onorevole interrogante di consentire il rinvio di questa interrogazione perchè sono in corso elementi per risposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Zimolo consente ?

**ZIMOLO.** Consento.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Segue l'interrogazione degli onorevoli Galeazzi, Colucci, Lantini, Tosti di Valminuta, al commissario generale dell'aeronautica, « perchè voglia compiacersi illuminare sui criteri con cui si è proceduto a risolvere il problema della formazione del ruolo degli ufficiali della Regia aeronautica, e come si sono valutati i diritti acquisiti dagli ufficiali delle varie provenienze che li costituiscono ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'aeronautica ha facoltà di rispondere.

**BONZANI,** *sottosegretario di Stato per l'aeronautica.* Il problema della formazione del ruolo degli ufficiali della Regia aeronau-

tica consisteva nella fusione in un unico ruolo di ufficiali di precedenti, di provenienza e di ruoli assai diversi. Era perciò necessario stabilire l'elemento fondamentale in base al quale attribuire ad ogni ufficiale il suo posto di graduatoria nel ruolo unificato, ed a tale scopo, si assunse l'anzianità complessiva risultante dalla somma di due distinte anzianità: quella di servizio quale ufficiale in servizio attivo permanente e quella di volo.

L'anzianità di servizio quale ufficiale in servizio attivo permanente corrisponde all'anzianità di spalline per l'ufficiale in servizio attivo permanente che provenendo dalle scuole regolari di reclutamento ha prestato servizio ininterrotto e non ha avuto alcun guadagno o perdita di anzianità. Corrisponde invece ad una sola frazione del periodo di tempo trascorso in servizio col grado di ufficiale per gli ufficiali delle categorie in congedo, e questa frazione è più o meno grande in relazione ai titoli ed ai requisiti professionali che furono a suo tempo richiesti per la loro nomina ad ufficiali di complemento.

Il Ministero della guerra ha già adottato da tempo tale criterio e nella sua attuazione pratica ha fissato l'anzianità quale ufficiale in servizio attivo permanente, alla sola metà del tempo trascorso col grado di ufficiale sotto le armi presso reparti mobilitati escluso il servizio di prima nomina. Tali condizioni furono ben accolte dal personale in servizio e da quello in congedo, nonostante che numerosi capitani di complemento, promossi capitani dopo soli due anni dalla loro nomina a sotto tenente di complemento, dovessero assumere il grado di tenente in servizio attivo permanente, passando evidentemente in sottordine ad ufficiali in servizio attivo permanente precedentemente loro inferiori in grado. Infatti, le domande del personale in congedo superarono assai notevolmente il numero dei posti disponibili così da rendere possibile una assai severa scelta degli elementi migliori. La ammissione in servizio attivo permanente di questi ufficiali di complemento avvenne senza turbamenti nei ruoli e senza violazione di diritti acquisiti.

In aeronautica si era da prima seguito altro sistema coi criteri adottati nel marzo 1924 dal Commissariato del tempo per stabilire le anzianità di ruolo. Sostanzialmente essi consistono nell'aver allora assunto quale elemento principale del ruolo l'anzianità di spalline, con decorrenza o dalla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente per

gli ufficiali di tale categoria, o dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico per gli ufficiali di complemento, dalla cui anzianità veniva per altro detratto metà del tempo trascorso in congedo.

Con ciò si equiparavano in sostanza tutte le svariate provenienze degli ufficiali, da quella dei due o tre anni di scuola di reclutamento a cui si accedeva con la licenza liceale, a quella dei tre mesi di corso accelerato a cui si era ammessi durante la guerra con titoli sempre minori, e questo creava un gravissimo spostamento dei valori reali.

Si considerava come trascorso in servizio metà del tempo passato in congedo contrariamente alle disposizioni legali vigenti relative al diritto al comando e con lesione dei diritti non solo degli ufficiali permanenti i quali rappresentavano i tre quinti del ruolo ma anche di quelli di complemento che non abbandonarono l'aeronautica neppure nei suoi tempi più tristi. Il tutto aggravato da parecchie promozioni a scelta eccezionale che non apparvero giustificate né dagli insigni servizi aeronautici né dalle doti professionali ed intellettuali cospicue che sono prescritte dalla legge per simili promozioni.

Questi rilievi sono talmente gravi che i criteri suaccennati non vennero riconosciuti né accolti dagli organi superiori di controllo dello Stato, cosicchè né ruoli né promozioni ordinarie ed a scelta vennero mai registrate dalla Corte dei conti.

D'altro canto si ebbero manifestazioni contenute, ma indubbie di un tale malcontento nella massa degli ufficiali costituita nella sua maggioranza di ufficiali in servizio attivo permanente da indurre Sua Eccellenza Mussolini ad ordinare, a distanza di un mese dalla pubblicazione dei ruoli, ai primi di giugno 1924, la urgente convocazione di una Commissione per riesaminare la questione.

Tuttavia nei limiti della giustizia e del rispetto dei diritti acquisiti, il Ministero di aeronautica ha assai favorito gli ufficiali di complemento da trasferirsi in aeronautica in confronto di quelli trasferiti nell'esercito. In luogo di computare solo una metà del tempo trascorso sotto le armi presso reparti mobilitati come nel Regio esercito, è stato computato loro la metà del tempo passato sotto le armi presso i reparti di provenienza, più l'intero tempo passato in aviazione.

Certo malgrado ciò alcuni ufficiali hanno dovuto assumere il grado inferiore, come i loro colleghi dell'esercito, ma ciò era inevita-

bile per non incorrere nei rilievi poco fa accennati e che come ho detto hanno portato alla non registrazione dei decreti da parte della Corte dei conti.

Il criterio adottato dalla aeronautica, analogo a quello del Regio Esercito, oltre a mantenere il necessario parallelismo coi grandi organismi dell'esercito e della marina, risponde pure ad una considerazione di ordine morale di grandissima importanza.

L'aeronautica non può per ovvie ragioni ammettere che per l'ammissione nei suoi ruoli e per il conferimento dei suoi gradi si richiedano requisiti inferiori a quelli pretesi per il Regio esercito e per la Regia marina.

All'anzianità di servizio quale ufficiale in servizio attivo permanente determinata nel modo e coi criteri di cui ho sino ad ora parlato si aggiunse per tutti gli ufficiali un'anzianità di volo direttamente proporzionale al tempo trascorso in servizio aeronavigante; provvedimento questo inteso a riconoscere la precedenza dovuta al servizio caratteristico dell'arma aerea su quello prestato in qualsiasi altra mansione.

Nella seconda parte dell'interrogazione si chiede come siano valutati i diritti acquisiti dagli ufficiali delle varie provenienze che costituiscono il ruolo della Regia aeronautica.

Rispondo che i diritti acquisiti sono stati tutti rispettati. Così come si sono accettate integralmente le perdite di anzianità subite da ufficiali nelle armi di provenienza nei casi sanciti dalla legge, si sono pure accettati integralmente i vantaggi di carriera già conseguiti per avanzamenti a scelta, a scelta eccezionale, per merito di guerra; od ancora da conseguire per disposizioni speciali dell'arma di provenienza.

Alcuni ufficiali in servizio attivo permanente e legalmente insigniti di un grado avrebbero dovuto per effetto della graduatoria determinata nel modo sopra esposto, venire a trovarsi inquadriati tra ufficiali del grado inferiore.

Si ritenne equo mantenere loro il grado rivestito e collocarli fuori ruolo o in soprannumero agli organici ma con anzianità sospesa, per non pregiudicare in definitiva la uguaglianza di trattamento che è necessario raggiungere.

Uguale trattamento fu per ragioni varie esteso anche ad alcuni ufficiali di complemento che a rigore non vi avrebbero avuto diritto.

Il ruolo formato colle disposizioni che ho illustrato si basa su dati di fatto certi, inec-

cepibili e facilmente controllabili, tali da dare la più assoluta garanzia di esattezza e di imparzialità nella soluzione di un problema che interessa in sommo grado gli interessi del servizio e quelli degli ufficiali. Ora questo era una necessità assoluta, presso a poco per le medesime considerazioni per le quali anche la cessazione dal servizio attivo permanente avviene di massima in tutte le amministrazioni statali col criterio meccanico ed indiscutibile del limite di età e non per valutazione comparativa tra i meriti degli ufficiali.

Ma tutto ciò non toglie che il ruolo risenta di una certa rigidità di costituzione, che il Ministero si è sin dal primo momento preoccupato di togliere rapidamente. Ed infatti nello stesso decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, a cui si riferisce la presente interrogazione, e in altre disposizioni già approvate e di prossima promulgazione, sono state prese tutte le disposizioni per una rigorosa cernita del personale, per una severa selezione dei meno idonei e per notevoli vantaggi ai più idonei.

Questi provvedimenti avranno notevole efficacia per il graduale e rapido aumento dell'aviazione che impone rapide e numerose promozioni le quali, se determineranno inevitabilmente più tardi un notevole ristagno nelle carriere, consentono intanto di sistemare sollecitamente i ruoli sulla base dell'anzianità corretta dal merito reale degli ufficiali.

Quanto sopra va tenuto presente perchè non è esatto considerare il ruolo indipendentemente dai provvedimenti legislativi già presi e da prendersi per la sua definitiva sistemazione. Sistemazione che è affidata alle regolari Commissioni di avanzamento formate dagli ufficiali stessi della Regia aeronautica e cioè da coloro che, responsabili della bontà dei quadri di quest'arma specialissima ed a perfetta conoscenza delle doti e dei meriti dei loro dipendenti, sono profondamente persuasi della necessità di realizzare il criterio veramente fondamentale di assicurare alla nostra aviazione un corpo di ufficiali non secondo a nessun altro, e perfettamente all'altezza dei suoi difficili rischiosi e brillanti compiti, nell'interesse supremo dell'aviazione e più ancora della nazione. (*Approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Galeazzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GALEAZZI. La risposta avuta è diffusa, completa, esauriente, ed io ne sono pienamente soddisfatto.

Essa dimostra tutte le difficoltà che si sono dovute superare per coordinare in giusta valutazione i diritti di tante differenti provenienze di ufficiali: quanto ora è stato esposto dall'onorevole sottosegretario di Stato dimostra la coscienziosità assoluta che si è adottata nella risoluzione del gravissimo problema, coscienziosità cui tutti dobbiamo rendere omaggio.

Prendo atto che l'onorevole sottosegretario di Stato abbia egli stesso rilevato che possono esservi ufficiali che non sono completamente al loro posto in relazione al loro valore reale. Ma ciò in altro modo sarebbe forse stato fatalmente ancor meno evitabile. Rimedio, lo ha già accennato l'onorevole sottosegretario di Stato, è, da un lato, la cernita, dirò così, negativa, dall'altro la promozione a scelta eccezionale.

È su questa promozione a scelta eccezionale che mi permetto richiamare l'attenzione del sottosegretario. Essa, che in tempo di pace deve rappresentare una eccezione assoluta nell'esercito e nella marina, può invece essere applicata con adeguata larghezza nell'aeronautica, in quanto questa si può dire che sia diuturnamente per il suo personale nelle condizioni del tempo di guerra, ed in quanto in questa l'individualità dell'ufficiale e del pilota ha una preminenza assoluta in rapporto a quella che abbia nell'esercito e nella marina.

Noi siamo sicuri che questi provvedimenti diminuiranno il malcontento, o meglio il presunto malcontento, che alcuni hanno creduto rilevare fra gli assunti in seguito ai bandi del 1923. Del resto gli ottimi criteri esposti dall'onorevole sottosegretario di Stato, la dirittura per cui il generale Bonzani è noto nell'esercito e nella aviazione, l'amore che egli porta a questa, il senso altissimo della sua responsabilità, ci danno piena garanzia che le provvidenze che egli saprà adottare saranno tali da rendere ancor più adamantina l'anima della nostra aeronautica, la quale già fin d'ora superbamente dimostra come sa rispondere agli scopi altissimi per cui è stata creata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Salerno, al ministro dei lavori pubblici e delle finanze, « per conoscere se e quando presenteranno alla Camera un disegno di legge sulla classificazione e manutenzione stradale che ponga termine alla situazione caotica generata in molte provincie dal Regio decreto 15 novembre 1923, numero 2506. Ed altresì per conoscere a quali

criteri si atterranno nello stabilire le nuove norme per le quali è viva l'attesa da parte degli enti locali e delle popolazioni che confidano nel Governo per la soluzione di questo grave problema ».

Questa interrogazione è analoga ad altra interrogazione dell'onorevole Canelli, della quale ieri l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici chiese il rinvio di otto giorni.

S'intende che anche questa sia egualmente rinviata di otto giorni.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Lo Monte, al ministro delle comunicazioni, « se finalmente intende, ed in qual modo, riparare ai gravissimi e deplorabili inconvenienti dell'esercizio della linea ferroviaria Palermo-Corleone-San Carlo. Se non ritiene nel più breve tempo possibile attuare gli impegni contrattuali assunti nel passaggio della linea dall'industria privata allo Stato, e principalmente con l'allacciamento alla Stazione centrale. Se non ritiene giunto il momento d'iniziare la graduale sostituzione del materiale rotabile logoro da tempo, non più proporzionato ai bisogni della linea, e spesse volte causa di deragliamenti, disastri e gravissimi danni. Se intende rimuovere i numerosi inconvenienti che danneggiano i passeggeri ed il traffico; come il servizio della vendita dei biglietti alla stazione di Sant'Erasmus ove è addetto un solo impiegato, insufficiente al servizio a causa dei numerosi passeggeri, spesso costretti ad acquistare il biglietto sul treno con la soprattassa di una lira pel costo, dando luogo a continui e spiacevoli incidenti ».

« Se intende ripristinare nei treni le vetture di seconda classe da oltre un anno abolite, con danno dei passeggeri che sono costretti ad acquistare biglietti di prima classe.

« Se intende attuare una terza coppia di treni di andata e ritorno Palermo-Corleone, esclusivamente per passeggeri, con fermate nei centri più popolosi, e con orari di partenza e di arrivo tali da consentire che il viaggiatore possa far ritorno nello stesso giorno. Se non ritiene di ordinare che la percorrenza venga abbreviata di un'ora, riducendo le lunghe ed inutili fermate; ed aumentare il numero delle vetture di terza classe insufficienti al movimento dei passeggeri, specie nel treno sub-urbano. Se non ritiene infine elementare principio di civiltà, dotare le stazioni di Santo Erasmo, Villabate, Misilmeri Bisacquino, Corleone, attigue agli abitati, dell'illuminazione elettrica di cui sono forniti detti comuni ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Seguono le interrogazioni degli onorevoli Bertacchi, Viale e Imberti:

al ministro delle finanze, « sull'opportunità di modificare la distribuzione degli aumenti recentemente concessi ai pensionati in modo che venga alleviata, e non aggravata, la sperequazione tra le vecchie e le nuove pensioni »;

al ministro dell'economia nazionale, « per sapere se non creda di perequare i criteri di concessione della Stella al merito del lavoro, adeguandoli alla legittima aspettazione non solo dei privilegiati della grande industria, ma anche degli oscuri lavoratori che in piccoli centri e in modeste aziende costituiscono esempi non meno mirabili d'incrollabile fedeltà e di amorosa devozione al loro lavoro ».

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Baistrocchi, al commissario generale dell'aeronautica, « perchè — in conformità alle dichiarazioni precise e categoriche da lui fatte alla Camera nei primi giorni dello scorso aprile in risposta ad un'interrogazione dell'onorevole Lantini — si compiaccia fornire chiarimenti in merito ad un'eventuale ritardata attuazione della importantissima linea aerea Genova-Barcellona con evidente incontestabile nostro pregiudizio nel campo politico e militare ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Allorquando ho fatto le categoriche dichiarazioni in merito all'attuazione della linea aerea Genova-Barcellona, ero sicuro del fatto mio in quanto riguardava l'Italia; poichè nello stesso giorno io avevo conclusa la convenzione con la Società genovese assuntrice ed ero certo, come avvenne di fatto, che questa Società avrebbe senza indugio provveduto all'organizzazione della linea.

Senonchè le trattative con la Spagna, per ottenere il permesso di sorvolo e di approdo a Barcellona, sono tuttora in corso, e non sono ancora giunte ad un utile risultato.

A questo si deve il ritardo nell'avviamento della linea, ma la prontezza e la completezza dei preparativi già fatti al riguardo dalla società, hanno consigliato il Ministero, sollecito quanto più può, pur nella ristrettezza dei fondi a sua disposizione, dello svi-

luppo dell'aviazione civile, a sostituire al tronco Genova-Barcellona il tronco Roma-Napoli-Palermo, in via temporanea ed a titolo sperimentale. Questo tronco fa parte del programma organico completo della navigazione aerea italiana, ma, naturalmente, nei progetti fatti, venne per esigenze di bilancio, messo dopo, in ordine di precedenza, a quella grande strada maestra che da Barcellona per Genova-Roma-Brindisi-Atene-Costantinopoli deve costituire l'ossatura, la spina dorsale, di tutte le linee che da essa dirameranno.

Le esigenze di bilancio, che tuttavia sussistono, mi obbligano a dare al tronco Roma-Napoli-Palermo un carattere temporaneo, giacchè il suo esercizio dovrà essere sospeso non appena si possa dare attuazione alla linea Genova-Barcellona di importanza preminente, a meno che nel frattempo le maggiori assegnazioni di fondi che sono sperate, non consentano di esercire oltre alla trave maestra sopra ricordata ed alla diramazione Genova-Trieste-Vienna anche la diramazione Roma-Napoli-Palermo.

PRESIDENTE. L'onorevole Baistrocchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BAISTROCCHI. Per quanto l'aviazione civile sia un elemento essenziale non soltanto dal punto di vista dello sviluppo commerciale, ma anche nei riguardi del fattore militare, poichè l'aviazione civile può prontamente trasformarsi in aviazione militare, pure, tenuto conto delle condizioni geografiche ed economiche del nostro Paese, io comprendo perfettamente che per ora le linee dell'aviazione civile debbano limitarsi alle comunicazioni con l'Occidente e con l'Oriente, ossia alla linea Genova-Barcellona verso Occidente, ed alla linea Brindisi-Costantinopoli verso Oriente; ragione per cui vedendone ritardato l'esercizio, io presentai nello scorso giugno questa interrogazione che ha avuto svolgimento oggi.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'aeronautica ci ha spiegato le ragioni del ritardo, e ci ha dato affidamento che al più presto tutte queste difficoltà saranno superate, e noi potremo avere la linea aerea Genova-Barcellona, la cui importanza è essenziale.

D'altra parte, l'onorevole sottosegretario ci ha anche assicurato che presto, altra linea anch'essa importante, e con carattere sperimentale, si attuerà, quella Roma-Napoli-Palermo.

Questa comunicazione dell'onorevole sottosegretario ci soddisfa altamente, prima di



tutto perchè contribuirà alla preparazione dei piloti, di cui abbiamo tanto bisogno, e, ciò che più importa, allo sviluppo di quella coscienza aeronautica che, purtroppo, nel nostro paese è appena allo stato iniziale; e tutto ciò senza alcun pregiudizio, come ha detto l'onorevole sottosegretario, per la messa in esercizio, appena risolte le difficoltà con la Spagna, della linea Genova-Barcellona, che noi attendiamo con grande ansia.

Concludo dichiarandomi pienamente soddisfatto di quanto ha affermato l'onorevole sottosegretario per l'aeronautica, il quale con grande attività e competenza, attende alla soluzione del complesso e, tanto vitale, problema aeronautico.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Ciarlantini, al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere se non creda equo ed opportuno che il beneficio dell'abolizione del limite di età nei concorsi concessi agli insegnanti delle scuole provvisorie sia esteso ai maestri supplenti nelle scuole di ruolo i quali evidentemente ne hanno maggiore diritto ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ROMANO MICHELE, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. La risposta è semplice.

Il limite di età per i concorsi, nei riguardi dei maestri, fu fissato per le stesse gravi ragioni, per le quali lo stesso limite è stato fissato per l'ammissione ai pubblici concorsi di ogni altra specie. C'è nella legge una eccezione per i maestri delle scuole cosiddette provvisorie, per i quali bisogna intendere quei maestri che sono alla dipendenza degli enti per la lotta contro l'analfabetismo: e là eccezione in loro vantaggio è stata determinata da questa considerazione.

Siccome quelle scuole sono affidate a personale che non ha, in fondo, carriera, a personale che è anche scarsamente retribuito e che, per giunta, deve esercitare le sue funzioni in punti isolati, ordinariamente della campagna, si è voluto usare ad esso questo speciale trattamento di favore, per attrarre verso quelle scuole insegnanti, che diversamente non troverebbero nessuna condizione favorevole per accettare l'insegnamento stesso.

Invece, gli insegnanti, di cui parla il collega onorevole Ciarlantini, non rientrano, evidentemente, in questa categoria, nè d'altra parte noi potremmo provvedere, perchè

occorrerebbe all'uopo una legge, che modificasse l'ordinamento esistente.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciarlantini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CIARLANTINI. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intendono ritirate le interrogazioni degli onorevoli:

Lo Sardo, ai ministri dei lavori pubblici e dell'interno, « per conoscere se essi conoscano ed autorizzino la distribuzione partigiana e nepotistica delle case popolari ed economiche di Messina, mentre i disastri dell'incendio del luglio dell'anno scorso e quelli di altri recenti incendi non riescono ad ottenere un alloggio od un ricovero »;

Moreno, ai ministri degli affari esteri e dell'economia nazionale, « per sapere quali provvedimenti sono stati presi per tutelare la nostra esportazione minacciata dal Governo della Germania con la proposta d'inasprimento delle tariffe doganali sui fiori recisi, presentata al Parlamento tedesco il 19 maggio 1925 ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Maffei, al ministro delle comunicazioni, « per sapere se non ritenga che il limitare in centri importanti (come ad esempio a Mantova) l'orario dei telegrafi e dei telefoni alla mezzanotte, non costituisca un danno assai più rilevante che non la modesta economia che s'intende raggiungere con tale limitazione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha facoltà di rispondere.

CARUSI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Nel gennaio 1923 in seguito ad un ordine impartito da Sua Eccellenza il presidente del Consiglio fu disposto con unico provvedimento che trentanove uffici in sedi di capoluogo di provincia assumesero con effetto immediato l'orario sino alle ore ventiquattro. Il provvedimento fu provocato dal fatto che il lavoro che si svolgeva in questi uffici era per qualche caso nullo e per altri casi esiguo, da non giustificare la rilevante spesa che sosteneva l'Amministrazione per fare eseguire agli uffici stessi l'orario di notte.

Con tale provvedimento si è potuto realizzare per l'Erario una economia di circa un milione di lire all'anno.

Successivamente a qualcuno di detti uffici nei quali si verificò un certo aumento di traffico telegrafico, non si è mancato di accordare un prolungamento di orario oltre la mezzanotte in via provvisoria o definitiva a seconda dei casi.

Per quanto riguarda l'ufficio telegrafico e telefonico di Mantova si ha il piacere di comunicare che fino dall'agosto scorso si è disposto un prolungamento di orario dalla mezzanotte alle ore tre.

PRESIDENTE. L'onorevole Maffei ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MAFFEI. Effettivamente pochi giorni dopo la presentazione della mia interrogazione, è stato adottato il provvedimento che invocavo, e pertanto non ho che a dichiararmi pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Starace, al ministro della guerra, « per sapere se ravvisa la necessità, agli effetti delle speciali istruzioni che devono essere impartite e dell'allenamento cui devono essere sottoposti gli allievi ufficiali destinati ai corpi specializzati, di ripristinare, in occasione del nuovo reclutamento, i plotoni allievi presso i reggimenti bersaglieri e alpini ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Caprino, al ministro della giustizia e degli affari di culto, « per conoscere quali provvedimenti intenda di adottare per alleviare le tristi condizioni economiche dei vice-parroci della Sardegna cui compete il misero assegno annuo di lire 350 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MATTEI-GENTILI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Col decreto in data 31 marzo di questo anno il Governo nazionale ha soltanto migliorato le condizioni di tutto il clero, compreso quello di Sardegna, per il quale esiste un fondo speciale fissato dalla legge 23 febbraio 1853. Questo fondo è stato raddoppiato e precisamente in questa misura: è stato elevato a lire 920,000 per il periodo finanziario 1924-25 e a 1 milione e 280,000 per ognuno degli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27 e 1927-28.

Di questo fondo così aumentato beneficeranno in modo speciale i vice-parroci della Sardegna essendo esclusi i canonici, i parroci e i vescovi, ai quali si provvede con un aumento del supplemento di congrua.

Questo provvedimento, insieme con tutti gli altri fissati dalla legge del 1925, è in via di attuazione. Il giorno 5 corrente è stato firmato il decreto Reale definitivo, e appena sarà registrato dalla Corte dei Conti, si provvederà al pagamento degli arretrati dal 1º aprile 1925.

PRESIDENTE. L'onorevole Caprino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAPRINO. Prendo atto di quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia. Però mi consenta egli di rilevare come, in sede di regolamento, debba quanto meno determinarsi in modo preciso l'ammontare della parte di aumento spettante in modo specifico ai vice-parroci anziché ai parroci, e ciò per la figura speciale del vice-parroco in Sardegna, che, come l'onorevole sottosegretario di Stato sa, è diversa da quella dei vice-parroci continentali.

Infatti l'assegno viene stabilito esclusivamente dal parroco della parrocchia, e quindi se esso non fosse determinato dal regolamento, potrebbe non subire quell'aumento conforme alla volontà del decreto, e si continuerebbe a mantenere i vice-parroci in condizioni di inferiorità morale ed economica che sono al giorno d'oggi veramente irrisorie, poichè una lira al giorno non può rappresentare nemmeno quanto occorre per respirare. (*Approvazioni*).

MATTEI-GENTILI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEI-GENTILI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. L'onorevole Caprino sa che il regolamento è in preparazione. Anzi dirò, più precisamente, che è in discussione fra noi e il Ministero delle finanze. Questo dice tutto.

In ogni modo, posso aggiungere che nel regolamento in preparazione qualche cosa sarà certamente fatto, nei limiti del possibile, in favore dei vice-parroci.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

#### Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 508-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Sandrini. Lo invito a recarsi alla tribuna.

Onorevole Sandrini, la prego di considerare che ella è il primo a parlare dalla tribuna dopo l'onorevole presidente del Consiglio. (*Commenti — Si ride*).

SANDRINI. Onorevoli colleghi, è per questo che salendo alla tribuna ormai consacrata alla storia dalla grande orazione del Duce, mi sento tremare le vene e i polsi. (*Commenti*).

Non vorrei che la mia modesta persona e l'estrema umiltà della mia parola, avessero per effetto di diminuire l'importanza di questo solenne scanno, donde i più grandi oratori della Camera sono destinati a protendere la loro efficacia di propaganda e di eloquenza nella Camera e nel Paese. (*Commenti*).

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che oggi viene presentato all'esame della Camera riassume e realizza, permettetemi di dirlo, le aspirazioni di molti e molti lustri della più nobile tra le classi dei liberi professionisti italiani, voglio dire del ceto degli avvocati.

Noi, e permettete che io usi in questo significato l'espressione della mia appartenenza alla classe, da parecchio tempo invocavamo una legge che potesse rettificare, completare e ammodernare quella ormai antiquata del 1874, una legge che disciplinasse l'ordine e la funzione, la sublime funzione della difesa della giustizia in modo corrispondente ai bisogni di questa, ed ai supremi interessi morali e collettivi della classe stessa.

Poichè, onorevoli colleghi, nella funzione sociale della giustizia il ministero di colui che ha per compito di difendere il diritto, e con questo gli interessi morali e materiali dei cittadini, è così alto che in tutti i secoli, in tutti i regimi ha avuto una preminenza di rispetto, di omaggio e di disciplina legislativa. L'avvocato ha saputo nei secoli, quando occorreva, affrontare anche le più gravi sanzioni, anche le più gravi reazioni e persecuzioni, pure di sostenere la lotta in difesa dell'innocente contro l'ingiustizia. Perciò meritava che nell'esplicazione della sua funzione intervenisse il legislatore per disciplinarla con dignità, con indipendenza, con efficacia.

La base del ministero dell'avvocato è duplice e l'ho indicata: indipendenza e dignità; indipendenza, affinché il difensore non debba essere vincolato nell'adempimento della sua missione da qualsiasi timore o preoccupazione che influiscano sulla sua libera parola; dignità, perchè abbia una posi-

zione morale, un'atmosfera così alta, così reputata, così sublime vorrei dire, nella pubblica considerazione, da porre il suo ministero alla cima della funzione della giustizia.

Or bene, onorevoli colleghi, il progetto dell'onorevole Rocco si uniforma finalmente a queste esigenze: di assicurare all'esercizio professionale dell'avvocato la duplice condizione della dignità e della indipendenza.

Nell'esaminare brevemente i principi fondamentali del progetto presentato dall'attuale Guardasigilli, io non posso non premettere una dichiarazione di compiacenza e di plauso per l'opera alacre svolta dall'onorevole Rocco, anche in questa materia, perocchè, mentre nei lavori faticosamente preparati dalle precedenti Commissioni parlamentari e ministeriali, l'opera dei Guardasigilli si arrestava di fronte alla difficoltà di raccogliere in nuovo, organico e completo progetto di legge tutta la delicata materia, egli l'ha saputa affrontare con audace attività, e in breve tempo ha presentato alla Camera un progetto di legge, sul quale possiamo quasi interamente consentire. Ed una parola di alto elogio deve essere rivolta anche alla solerte Commissione, che ha compiuto rapidamente l'esame del progetto di legge e all'onorevole Morelli che ha presentato alla attenzione della Camera una relazione veramente encomiabile.

Ciò non pertanto qualche osservazione di carattere critico è lecito esporre. Anzitutto io mi permetto osservare che, mentre la precedente legge del 1874 costituiva o riconosceva esplicitamente l'ordine degli avvocati, nell'attuale progetto di legge, questa parola, ormai consacrata dalla storia, e che rappresenta un concetto altissimo, questa parola è pressochè sparita.

Non abbiamo più nella legge l'enunciazione che si trovava nella vecchia legge, e che si è sempre ritrovata nei progetti precedentemente formulati, cioè che la classe degli avvocati è costituita in « ordine ». Questa parola « ordine » entra di straforo in qualche disposizione incidentale, come agli articoli 13, 17, 49 del progetto, ma la sua definizione, che deve esprimere l'importanza dell'avvocazia italiana organizzata in classe, manca.

Si dichiara all'articolo 29 che i collegi professionali hanno personalità giuridica, anzi tante personalità giuridiche quanti sono i singoli collegi che si formano nelle varie circoscrizioni giudiziarie: occorreva invece dichiarare che l'avvocazia è un ordine, e

che quest'ordine ha la sua personalità; e ciò anche per una considerazione d'euritmia.

L'attuale Guardasigilli, accogliendo il voto del Congresso forense, ha istituito come rappresentanza ed espressione dell'unità della classe il Consiglio superiore forense.

Ora a che varrebbe istituire questa suprema gerarchia degli avvocati, se la classe stessa fosse divisa in tante personalità giuridiche quante sono le circoscrizioni, invece che assommare le personalità giuridiche di tutta la classe nel glorioso ordine degli avvocati italiani?

Un'altra delle aspirazioni sempre proclamata nei congressi forensi, è stata quella dell'unificazione del ministero dell'avvocato.

Onorevoli colleghi, per tradizioni non nostrane, l'esercizio della professione forense fu duplicato, mercè la distinzione della classe dei procuratori e degli avvocati, i quali nell'effetto pratico ordinariamente non mantengono la distinzione di funzioni, quali teoricamente fu regolata dalla legge del 1874, ma viceversa, l'unificano e l'esercitano insieme, concentrate ambedue in una sola persona. Nelle difese delle cause raramente vediamo la doppia figura del procuratore e dell'avvocato agire in parallelo; doppia figura che rappresenta una doppia perdita di tempo, un doppio costo, una duplicazione di organismi professionali, cioè dei Consigli professionali di cui non si vede affatto la necessità. È tempo adunque che la duplicazione venga eliminata dalla nostra legislazione. Le cause oggi, sia per gli ingenti carichi fiscali, sia per le esigenze personali di chi vi accudisce, hanno un costo enorme; e quando si pensa che secondo l'attuale sistema per ogni causa le parti devono avere una duplicazione di assistenza, potete immaginare quali sono le conseguenze pratiche ed economiche. In tutti i Congressi da quello di Roma, a quello di Palermo, a quello di Torino e recentemente a quello di Trieste, è stata proclamata la necessità di unificare la professione. Nella Commissione nominata dal guardasigilli Mortara e nelle successive che hanno elaborato i diversi progetti di legge, fino all'ultimo, preparato dall'onorevole Oviglio, l'unificazione delle due professioni fu consacrata. Orbene, in omaggio a certe, più che tradizioni, abitudini che sarebbe utile abolire dal nostro diritto pubblico, l'attuale progetto di legge mantiene la distinzione, e ciò in un momento in cui si sta per elaborare la definitiva riforma del nostro processo civile, riforma con la quale si semplificherà il meccanismo della giustizia, si elimineranno molte anti-

quate formalità, si concentrerà il processo in poche e spedite operazioni. Orbene, l'onorevole guardasigilli avrebbe forse potuto, a mio sommo avviso, ispirarsi a questo impellente concetto della semplificazione, e resistere contro l'infiltrazione di alcuni rappresentanti di antiche tradizioni per realizzare quello che è stato sempre il voto di tutti i nostri Congressi, cioè la unificazione del nostro ministero. Questa unificazione voi la vedete in pratica specialmente nell'arringo penale, dove la necessità e l'abitudine del doppio difensore non si sente e non esiste; la vedete in pratica nel contenzioso amministrativo, nei giudizi di pretura, e negli arbitrati; nei giudizi di cassazione e della Corte dei conti; perchè non deve essere anche nei giudizi civili di Tribunale e di Corte d'appello?

Date agli avvocati tutte le funzioni sia per l'istruttoria, sia per la difesa delle cause; ed avrete realizzato la tanto sospirata unificazione. La distinzione delle due classi non risponde a nessuna razionale esigenza. Si invoca la tradizione dei fori di Genova, Torino e Napoli, dove la funzione di procuratore è separata dall'esercizio di avvocato; ma ormai col progresso dei dibattiti forensi, anche quella particolare tradizione rappresenta una vera e propria antichità. L'avvocato oggi, anche in quelle nobili curie, compie con eguale scrupolo e successo ambedue le funzioni.

Il giovanile ardore che ispira l'opera legislativa del nostro eminente Guardasigilli, mi affida che egli voglia accedere ai postulati dei congressi forensi e accogliere nel progetto di riforma il principio della unità fondamentale della difesa forense.

Il progetto dell'onorevole Rocco risolve un'altra necessità della vita moderna forense, che a torto non ha incontrato il consenso completo della Commissione parlamentare, la quale ha esaminato il progetto medesimo: voglio dire la questione gravissima della limitazione degli albi.

È una questione, onorevoli colleghi, che ha appassionato e affatica tutte le assemblee della classe degli avvocati. Da tempo imperversa la pleora degli esercenti la professione forense. Il numero degli avvocati è cresciuto a dismisura e con esso i gravi inconvenienti, che ne sono la conseguenza, cioè la sfrenata concorrenza negli affari, la corsa al patrocinio con mezzi o espedienti talvolta non leciti o non onorevoli. Il grande numero degli avvocati impedisce la libera elezione da parte dei clienti, che si trovano all'arrembag-

gio dell'affannosa ricerca di cause da parte dei patroni; impedisce il successo economico, che è una necessaria condizione per la evoluzione della funzione forense; impedisce il perfezionamento e lo sviluppo dell'attività intellettuale e professionale da parte degli avvocati, affaticati nella corsa alla ricerca dell'affare, e nella lotta per il duro cammino della vita.

La pleora degli avvocati fu sempre denunciata come un elemento dannoso per la funzione della giustizia. Quali i rimedi? Mezzi diretti o mezzi indiretti?

I sistemi pensati per raggiungere la limitazione del numero degli avvocati sono due: il sistema diretto, cioè di determinare o di far determinare o dai Consigli professionali o in altro modo, il numero base che ogni circoscrizione giudiziaria può e deve avere per lo sviluppo dei rispettivi affari giuridici; e il sistema indiretto, cioè l'aumento della durata della pratica professionale, e l'accentuata difficoltà degli esami, per rendere più difficile l'accesso alla carriera forense. Orbene, bisogna riconoscere che gli espedienti indiretti non sono sufficienti a raggiungere efficacemente il risultato voluto. Bisogna affrontare con coraggio la riforma, quale è, e quale deve essere; cioè bisogna stabilire che in una determinata sede giudiziaria, a un certo numero di affari forensi, deve corrispondere un certo numero di professionisti, in modo da far cessare quella sproporzione che oggi è fonte dei lamentati inconvenienti.

L'onorevole Guardasigilli, accedendo a questo concetto, ha proposto coraggiosamente, affrontando le vecchie tradizioni e le vecchie ideologie, la limitazione del numero degli avvocati e dei procuratori nei rispettivi albi.

La Commissione parlamentare che ha esaminato il progetto di legge consente nella limitazione dell'albo dei procuratori, non consente invece nella limitazione del numero degli avvocati.

La ragione discriminativa di questo dissenso non si comprende. Se si ravvisa necessario che una delle due classi, che attualmente collaborano alle funzioni della giustizia, debba avere il proprio albo limitato, non si riesce ad immaginare perchè non lo debba avere anche l'altra classe, che ugualmente collabora all'amministrazione della giustizia.

Rendiamo minore il numero degli avvocati, ed avremo come risultato la maggiore importanza della funzione esplicata dagli

avvocati stessi. Non si tratta di chiudere l'albo, non si tratta di chiudere la palestra del foro, ma soltanto di limitarne l'accesso mediante un esame di concorso, che aprirà l'arringo forense agli intelletti più nobili, più preparati, più degni, allontanando coloro che non sono idonei o preparati all'esercizio di questa difficile quanto nobile professione.

Si è voluto derivare un'obiezione, contro la limitazione dell'albo degli avvocati, dalla norma relativa alla sede dell'esercizio dell'avvocatura. L'avvocato deve fissare il suo domicilio nella sede della giurisdizione, al cui albo è iscritto. Ora se questa esigenza ha la sua ragione pratica per i procuratori al cui studio si debbono fare le notificazioni processuali, gli avvocati possono, invece, esercitare liberamente la loro professione ovunque, in tutte le circoscrizioni d'Italia. Sicchè la difficoltà della limitazione del numero, a questo riguardo, viene eliminata.

Il procuratore rappresenta ed assiste la parte nella sede dell'esercizio della sua professione. L'avvocato, che è, per dir così, universale, potrà patrocinare ovunque, nonostante che debba essere iscritto nell'albo di una determinata sede.

Ho fiducia che l'onorevole guardasigilli manterrà questo elemento caratteristico del suo progetto di legge, cioè la limitazione del numero, non solo per l'albo dei procuratori, ma anche per quello degli avvocati.

Un altro degli elementi indispensabili all'esercizio della professione forense, secondo le condizioni di dignità e di indipendenza, che ne sono le caratteristiche, è quello della incompatibilità assoluta dell'avvocato con l'esercizio di altri pubblici impieghi, di altre prestazioni d'opera remunerate di carattere continuativo.

Questo della incompatibilità è uno dei lati più delicati nella disciplina della professione forense, ed opportunamente è stato regolato nel progetto dell'onorevole guardasigilli, con una serie di disposizioni che stabiliscono quali sono gli impieghi e le professioni con le quali quella di avvocato si rende incompatibile. Vi è una certa categoria di avvocati, che sta sul margine dell'equivoco, rispetto ai requisiti della indipendenza e della autonomia dell'esercizio professionale, e sono gli avvocati degli istituti pubblici, provincie, comuni, ed altri enti parastatali, i quali, più che avere una posizione indipendente, autonoma, di avvocato vero e proprio, possono considerarsi quali impiegati degli istituti medesimi. Orbene è bene che essi esercitino la loro attività nella consulenza

interna degli istituti presso i quali prestano servizio, ma non devono entrare nell'arringo professionale, nei dibattiti forensi, dove si richiede una grande libertà di adempimento del proprio dovere, il quale talvolta impone di rifiutare certi incarichi, di seguire o di non seguire determinate direttive a seconda del proprio discretivo giudizio scientifico e morale, caratteristica suprema dell'avvocato, incompatibile coi rapporti d'ufficio dell'avvocato impiegato. (*Applausi*).

Il progetto dell'onorevole Guardasigilli; dopo aver provveduto alla disciplina degli albi e delle incompatibilità, istituisce un albo speciale per le giurisdizioni superiori; sicchè noi avremo in Italia la creazione di tre albi secondo il progetto del Guardasigilli: 1°) albo generale degli avvocati; 2°) albo generale dei procuratori; 3°) albo speciale dei difensori di Cassazione.

Io mi permetto di dissentire radicalmente su questo punto. L'avvocato, quando ha acquisito la sua idoneità a difendere, non deve trovare la porta sbarrata presso nessuna giurisdizione, bassa o alta che sia; l'avvocato deve poter difendere dovunque, quando egli ha acquisito il sublime titolo che lo eleva a strenuo difensore del diritto,

Sia pure che per l'arringo dinnanzi alla Corte di cassazione si richieda un maggiore tempo di pratica e di esperienza professionale, ma una volta che il tempo e l'esperienza professionale sono acquisite, l'avvocato non soffre differenziazioni o limitazioni di esercizio, ovunque le parti lo richiedano dell'opera sua.

Una norma che l'onorevole Guardasigilli ha sapientemente posta nel progetto, e di cui gli avvocati italiani gli debbono rendere grazie, concerne la esclusività del patrocinio innanzi tutte le giurisdizioni, anche le così dette giurisdizioni speciali. Quindi dinnanzi ai collegi amministrativi, di qualsiasi competenza e giurisdizione, non potranno essere ammessi nella difesa che gli avvocati, i quali per dottrina, per coltura specifica e per esperienza danno affidamento che l'interesse delle parti sarà efficacemente tutelato. Si realizzerà in tal modo il beneficio di eliminare dall'ambito delle dispute giuridiche i pratici, gli inesperti, gli arruffoni.

Orbene, mentre nel progetto del Guardasigilli era tassativamente precisato che l'avvocato soltanto poteva patrocinare presso tutte le giurisdizioni speciali e i giudizi arbitrali, la Commissione ha invece proposto di

eliminare da questa esclusività i giudizi arbitrali.

Ho domandato spiegazioni del perchè, e mi sono inteso rispondere dal gentile relatore, che i giudizi arbitrali per la loro peculiarità possono consentire anche la difesa di coloro che non sono degli avvocati; e che d'altronde, potendosi comprendere i giudizi arbitrali fra le giurisdizioni speciali, era inutile ricordare, nella legge, e nelle giurisdizioni speciali e i giudizi arbitrali.

Mi consenta l'onorevole relatore di non essere del suo parere.

I giudizi arbitrali veri e propri sono disciplinati dal Codice di procedura civile, e non si possono confondere con le giurisdizioni speciali, che riguardano determinate materie, come tributi, impiego privato, locazioni, ecc. I giudizi arbitrali si possono invece estendere a tutte le competenze e a tutte le materie, comprese quelle stesse che rientrano nell'orbita normale dell'autorità giudiziaria.

Dunque non si può appropriare ad essi il nome di giurisdizioni speciali.

D'altra parte non mi sembra molto razionale l'altra obiezione che cioè i giudizi arbitrali, potendo assumere carattere tecnico, non sempre rendono necessaria la difesa di patroni avvocati. Mi permetto di dissentire o piuttosto di precisare.

Quando ha luogo il giudizio formale arbitrale, regolato dal Codice di procedura civile, ivi la giurisdizione arbitrale ha tale carattere per la quale nessun altro che gli avvocati può dinanzi ad essa perorare.

Quando invece la funzione arbitrale riguarda una determinazione tecnica, come nel caso delle stime dei danni, degli incendi, o di altre assicurazioni, ivi non si ha una vera e propria giurisdizione arbitrale, ai sensi del Codice di procedura civile.

Ritengo pertanto che per una necessità di chiarezza bisogna reincludere nel progetto la disposizione che il patrocinio esclusivo degli avvocati si estende anche ai giudizi arbitrali regolati dal Codice di procedura civile; in questo modo si sarà tolta quell'ombra di incertezza, che ci poteva essere nella dizione, forse troppo generica, del progetto.

La pratica forense potrà essere materia di trattazione nella discussione degli articoli. Ed altrettanto la disciplina degli esami. Vedo che l'una e l'altra sono ben regolate nel progetto, e bene secondate dalla elaborata relazione dell'onorevole Morelli. Una parola

resta da dirsi sulla organizzazione della rappresentanza degli interessi e della personalità della classe forense, cioè dei Consigli professionali.

Nel progetto sono state accolte due gravi disposizioni: la prima è quella che riguarda lo scioglimento dei Consigli professionali; la seconda è quella che riguarda la formazione del Consiglio superiore forense.

Scioglimento dei Consigli professionali: il progetto dichiara che, quando un Consiglio professionale viola la legge, può essere sciolto mediante decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Onorevoli colleghi, consentite che io liberamente esprima un mio pensiero, e cioè che questa disposizione non è necessaria, ed è inopportuna. Non è necessaria, perchè rappresenta la ripetizione inutile, ed aggiungo spiacevole, di una disposizione di carattere generale.

Lo scioglimento di tutti i corpi morali, di tutte le persone giuridiche, di tutti gli organismi riconosciuti dallo Stato, è una delle funzioni e uno degli attributi dello Stato medesimo, che si trova sancito nell'articolo 3 della legge comunale e provinciale, ed in altre disposizioni legislative concernenti i poteri di polizia dello Stato. È indiscusso caposaldo del diritto pubblico vigente, che qualunque organizzazione, qualunque associazione, istituzione, ente, persona giuridica, se non opera conforme alla legge, può essere sciolta, come tuttodì vengono sciolte organizzazioni, consigli, associazioni, di qualsiasi natura e contenuto. Se ciò è, per quale peculiare necessità si deve ripetere la norma in questa legge?

Voi dovrete ripeterlo per l'ordine dei medici, per i Consigli notarili, per i sindacati; e, francamente, non se ne ravvisa la necessità.

Dico poi che è inopportuno per l'ordine forense.

La classe degli avvocati, non ha mai operato nei suoi Consigli, contro legge; non vi è esempio di Consigli forensi, che si siano messi deliberatamente fuori della legge.

*Una voce.* Al tempo dello sciopero!

SANDRINI. Lotte più o meno vivaci nell'ambito della nostra classe, per quella stessa superintellettualità che anima i suoi iscritti, vi sono state e vi saranno; ma una violazione della legge, deliberata o sistematica, non da parte dei singoli avvocati, ma da parte dell'intero ordine e delle sue rappresentanze, permettetemi, o colleghi, di dire che in linea generale si deve assolutamente

escludere. E non è bello, nè è simpatico, che in una legge che disciplina l'alta funzione della professione forense, che stabilisce l'autonomia e la suprema dignità della funzione di avvocato, che stabilisce le incompatibilità e le condizioni per l'ammissione negli albi, che richiede specchiata ed illibata condotta per potere essere iscritti negli albi e per rimanervi, non è degno, ripeto, che sia inserita questa clausola, che ha un senso di sospetto, che non può non sembrare spiacevole ed inopportuno rispetto alla nobiltà della legge stessa che siamo per approvare.

Ragion per cui, rivolgo vivissima preghiera all'onorevole guardasigilli perchè voglia consentire la eliminazione dell'anzidetta disposizione.

La seconda riforma, d'una importanza indiscutibile, e che merita un particolare rilievo, è quella della istituzione del Consiglio superiore forense.

L'onorevole guardasigilli è venuto incontro ad una delle maggiori aspirazioni della classe, che ha desiderato sempre di avere una espressione della sua unità sociale e giuridica: in tutti i Congressi forensi ne è stato proclamato il bisogno, il quale tanto era sentito, che di tempo in tempo gli ordini forensi si associarono o si federarono per costituire quella unità che la legge ad essi negava.

Orbene, l'onorevole guardasigilli ha creato, sopra ai Consigli forensi locali, il Consiglio superiore della avvocazia italiana, magnifica innovazione alla quale io rendo omaggio.

Finalmente la classe degli avvocati, che rappresenta trentamila alte coscienze, questa classe che si profonde, che combatte, per la difesa del diritto che onora tutte le istituzioni, che qui, in questa Camera è rappresentata in gran numero, e così nel Senato, come nei Consigli della Corona, che in tutte le più elevate manifestazioni della vita sociale ha un posto preminente, questa classe finalmente troverà nel Consiglio superiore forense, l'organo che ne rappresenti gli interessi, ne esprima i desideri e ne propugni le riforme, ne tuteli tutte le aspirazioni.

Orbene, questa auspicatissima riforma deve essere completata e perfezionata dall'onorevole Guardasigilli con la eliminazione di un inconveniente, che si è inserito nella costituzione di essa: se la classe forense è organizzata sopra una base di dignità e di indipendenza, se essa è per eccellenza professione libera, che a fianco dell'Amministrazione della giustizia, tutela i diritti di

tutti, occorrendo, talvolta, anche contro le pubbliche Amministrazioni, in quanto esse abbiano violato o non abbiano osservato la legge, questa classe, dico, non può in un certo momento venire disciplinata, come se si trattasse di una dipendenza dell'Amministrazione statale.

In altri termini, per spiegarmi, l'organismo del Consiglio superiore forense è così costituito nel progetto dell'onorevole Guardasigilli, che la elettività dei suoi membri per metà è demandata alla classe e per l'altra metà è demandata al potere esecutivo.

Non solo, ma la sede del Consiglio superiore forense viene collocata presso il Ministero della giustizia; non solo ancora, ma anche la segreteria e le spese di funzionamento del Consiglio superiore forense sono messe a carico e a vantaggio del Ministero della giustizia. Orbene tutto questo non è consentaneo con la natura e con la caratteristica della nostra professione.

Il Consiglio superiore forense, se deve essere l'espressione massima della dignità dell'avvocazia italiana, deve essere tutto elettivo da parte della medesima, in quanto non ha nessuna attinenza con l'Amministrazione statale, non può essere una dipendenza, sia pure elettiva, dello Stato, meno che meno avere la sua sede presso una Amministrazione statale ed essere finanziato, per le spese di segreteria, dalla medesima.

Ho inteso accennare a un parallelismo col Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, e il parallelismo si potrebbe estendere al Consiglio superiore dei lavori pubblici e ad altri Consigli superiori. Ma si tratta di cosa essenzialmente diversa. Ivi si disciplinano funzioni e gestioni di Stato; nell'ordine forense non si disciplina nulla che dipenda dallo Stato.

Con ciò gli avvocati non intendono sottrarsi ai loro doveri e alla osservanza delle leggi dello Stato. Gli avvocati, in quanto esercitano la funzione di difensori del diritto, sono i primi a volere essere regolati dal diritto, e la legge attuale è niente altro che l'espressione di questo desiderio e di questo bisogno di disciplina entro lo Stato, giammai contro lo Stato, meno che meno oltre lo Stato.

Orbene, la nomina elettiva da parte dello Stato di una parte della rappresentanza dell'avvocazia, vulnera il principio della indipendenza e della autonomia dell'ordine forense; lo vulnera perchè colui, che deriva la sua nomina da un organismo statale, non può prescindere dal vincolo che nasce tra colui che nomina e il nominato, non può

prescindere da una specie di soggezione verso l'autorità eligente, che può limitare la sua libertà e, occorrendo, la sua resistenza contro eventuali suggerimenti o direttive, ai quali nella propria coscienza non possa consentire.

Meno che meno può essere paragonato il Consiglio superiore forense ai Consigli delle Amministrazioni statali per la ubicazione e per le spese di funzionamento. Si dice: è una ospitalità che il Ministero della giustizia offre agli avvocati; e gli avvocati ne sono grati, anche perchè colui che la offre, è un degno e preclaro esempio di giureconsulto e di avvocato esercente. Senonchè, noi avvocati — permettetemi di ripetere un'altra volta questa parola — noi abbiamo la nostra sede naturale, abbiamo il nostro tempio, ed è il tempio della Giustizia, presso il quale hanno degna sede gli Ordini forensi: ed è presso il tempio della Giustizia che nobilmente, dignitosamente, potrà avere la sua sede e la sua funzione l'Ordine degli avvocati, rappresentato dal Consiglio superiore forense. E non vi sarà bisogno di finanziamento, nè di segreteria, perchè l'Ordine, dalla sua dignità, dalla sua potenza culturale, morale ed anche economica, potrà trarre i pochi mezzi, che saranno necessari all'uopo.

Formulo quindi, anche su questo punto, una viva preghiera all'onorevole Guardasigilli affinchè nell'associare il suo nome a questa riforma, dalla quale gli avvocati d'Italia sperano di trarre gli elementi necessari per la elevazione morale ed economica della loro funzione, non voglia menomarne l'alto merito con una disposizione non completamente armonica con quei principi di dignità e di indipendenza ai quali è ispirata la riforma stessa.

Onorevoli colleghi, vi chiedo venia per avervi tediato con la trattazione di questo tema specifico (*No! No!*) e chiudo il mio dire augurando che la discussione che il Parlamento farà di questo interessante progetto di legge, valga a rendere la legge stessa per quanto si può, perfetta, in modo che non vi siano più aspirazioni d'ora innanzi, almeno per un altro mezzo secolo, da realizzare, come si è verificato per il passato, circa le riforme di là da venire per la disciplina della professione forense.

Pensate che il rendere dignitoso, indipendente l'esercizio dell'avvocatura significa assicurare un migliore rendimento della giustizia.

Tutto il complesso della vita pubblica italiana non può non migliorare per la ele-



vazione della classe forense, che ne è l'espressione più nobile.

Quando noi avremo assicurato questo risultato con la perfezione del progetto di legge che ci è stato presentato, avremo ben meritato della funzione del diritto e del trionfo della giustizia. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertacchi.

BERTACCHI. Onorevoli colleghi, mi duole che non sia presente in questa discussione il ministro della giustizia, onorevole Rocco, trattenuto altrove da doveri del suo ufficio. Ma la sua assenza forse mi consente maggior libertà di parlare di lui senza far violenza alla sua modestia.

Io credo che sia necessario e doveroso, in aggiunta all'elogio che è venuto in quest'Aula due giorni or sono dal presidente del Consiglio all'indirizzo del ministro guardasigilli, riconoscergli a titolo di lode, come l'aver portato in porto questo disegno di legge sull'esercizio della professione forense, sia veramente atto insigne e meritorio, se noi pensiamo che il problema dell'ordinamento professionale degli avvocati e procuratori ha occupato non soltanto i congressi forensi da quindici anni a questa parte, ma ha costituito oggetto di studi non mai condotti a compimento dai precedenti Guardasigilli, quali, per non citare se non i più vicini nel tempo, gli onorevoli Mortara, Fera e Di Rodinò.

Plauso, quindi, al ministro Guardasigilli per aver saputo presentare al Parlamento, in mezzo a tante leggi di natura politica, una legge tecnica che si può dire a buon diritto veramente perfetta.

Le due maggiori questioni, che occuparono gli studiosi del problema dell'ordinamento forense e che hanno costituito i temi principali dei congressi giuridici in questi ultimi anni, sono quelle della unificazione o bipartizione della professione e quella degli albi. Sul problema della unificazione o ripartizione, i congressi forensi si erano espressi a maggioranza in favore dell'unificazione.

Per l'unificazione anche avevano argomentato le precedenti relazioni ministeriali e parlamentari, da quella del guardasigilli Mortara, il quale riconosceva l'utilità che le più modeste pratiche di procedura non distruggano gli avvocati dalla cura della difesa, ma non credeva che ciò importasse la necessità di creare una professione minore accanto alla maggiore.

Non è il caso, diceva l'onorevole Mortara, di parlare di diversa dignità delle due funzioni, mentre una sola è la ragione dell'esercizio, e la difesa del diritto può essere più pregiudicata da svista o fallo del procuratore, che da errore o insufficienza dell'avvocato. E soggiungeva che non si può concepire un abile procuratore sprovvisto di cultura giuridica come un grande avvocato inconscio delle forme del processo.

Il guardasigilli onorevole Fera osservava come non si potesse disconoscere la inseparabilità concettuale delle due funzioni, in quanto la figura del difensore è in sé unica, essendo unica la ragione dell'esercizio di essa. La distinzione, secondo l'onorevole Fera, sarebbe creazione meramente processuale, non è giustificata neppure dalla pratica giudiziaria, nei confronti della parte, la quale di solito non amerebbe preoccuparsi di distinguere il procuratore dall'avvocato.

Ma a queste, pur autorevoli, considerazioni io credo che altre se ne possano contrapporre, le quali persuadano come sia opportuno invece mantenere la distinzione attualmente vigente tra le due professioni. Io reco forse qui l'abito mentale di appartenente ad una curia in cui la distinzione è in onore e viene quasi universalmente osservata; comunque, io ritengo che alle ragioni storiche, ricordate nella relazione del ministro ed in quella della Commissione, che dimostrano la continuità della bipartizione dal diritto romano, attraverso al diritto canonico, fino ai tempi moderni, ed all'esempio degli altri paesi, come la Francia e l'Inghilterra, ove permangono avvocati e procuratori con funzioni nettamente distinte, si possano aggiungere in favore della bipartizione le considerazioni che si ricavano ritorcendo gli argomenti stessi dei sostenitori della unificazione. Si dice che unico dev'essere lo stratega della causa, e questo è esatto; ma appunto la distinzione delle due professioni porta al rinvigorismento della funzione del *dominus litis*, che all'avvocato deve spettare e non può spettare al procuratore.

Se l'avvocato sia gravato oltre che dalle pesanti cure della condotta della causa anche dalle minute e pur assillanti esigenze processuali, esso *dominus* è costretto o a costituire degli studi pletorici, in cui siano alla sua dipendenza procuratori che attendano alla procedura, oppure a distrarsi dalle più gravi questioni di diritto e d'impostazione processuale per esaurirsi nelle preoccupazioni delle formalità, dei termini, delle decadenze.

*Unicuique suum*, senza menomare nessuno,

ma nel comune interesse del patrocinio e della difesa della parte.

Notisi ancora che sarebbe impossibile costituire un sistema perfetto d'unificazione: anche i fautori di questa, inevitabilmente si trovano a dover addivenire ad un sistema ibrido, per cui l'avvocato potrebbe bensì patrocinare come tale in qualunque sede giudiziaria del regno, ma non potrebbe esercitare funzioni di procuratore fuori di quella circoscrizione territoriale che è delimitata dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria presso la quale abbia residenza.

E allora s'ammette anche col sistema della unificazione, la necessità della ripartizione, voltachè il *dominus litis* debba esercitare il patrocinio fuori della sua residenza: in questo caso l'avvocato avrà sempre bisogno di un procuratore in luogo; il che conferma l'inderogabilità della bipartizione. Questa infine, non ha dato luogo a tali inconvenienti nel regime vigente per cui si debba pensare ad annullarla. Un'ultima considerazione: il sistema attuale consente già il cumulo dell'esercizio delle due professioni, onde si ha il correttivo per quelle regioni dove la bipartizione non sia in uso: nessuna necessità di sovvertire il sistema della legge.

Per gli albi vi è una triplice possibilità: regime attuale ad albi liberi, albi chiusi secondo i voti dei congressi forensi, sistema proposto invece dal disegno di legge del ministro ad albi limitati.

Io credo che sia eccessiva l'aspirazione dei congressi verso gli albi chiusi. Malgrado tutti gli inconvenienti portati dalla pleora di professionisti che attualmente invadono le nostre curie, non si sente la necessità di adottare un sistema così rigido, così assoluto ed esclusivista come quella dell'albo chiuso.

La limitazione degli Albi, com'è proposta del ministro io credo aderisca pienamente, da un lato, all'esigenza d'una costante dignità professionale malgrado il numero sempre crescente di avvocati in confronto al non sempre crescente numero delle cause, senza d'altra parte perdere di vista la necessità che a chiunque abbia attitudine ad esercitare la professione forense, non sia vietato questo esercizio, chiudendogli in faccia la porta. Non bisogna dimenticare che se oratori si diventa, *orator fit*, come insegnava l'antica sapienza, avvocati forse si nasce; si potrà con lo studio, con la severa disciplina, con l'esperienza affinare le attitudini naturali, ma l'intuito giuridico, l'impostazione della causa, la percezione della tattica forense, sono attitudini innate.

Chi si sentirebbe di togliere *a priori* la possibilità di lanciarsi nell'arringo forense a quei giovani che dalla natura sarebbero forniti di doti tali da farne quasi sicuramente dei bravi avvocati?

Io credo che il sistema proposto dal ministro nel disegno di legge debba essere accettato integralmente. Mi permetto, quindi di dissentire da quello che fu l'avviso della maggioranza della Commissione parlamentare per la limitazione unicamente dell'albo dei procuratori, mantenendo invece la libertà per gli albi degli avvocati e per l'albo speciale per il patrocinio in cassazione. Ritengo che la limitazione si debba applicare per tutti e tre gli Albi. Limitazione non significa chiusura degli albi, ma vuol dire lasciare al potere discrezionale del ministro, sentite le proposte dei Consigli forensi, di fissare il numero dei nuovi avvocati e dei nuovi procuratori che si possano ammettere, anno per anno e luogo per luogo, all'esercizio forense.

Forse la Commissione si è preoccupata di quel sistema di concorso nazionale che è introdotto nella legge per gli esami d'abilitazione all'esercizio professionale. Ora credo che, se effettivamente potrebbe portare troppo dispendio e disagio il costringere i giovani aspiranti a venire a Roma per affrontare l'esame scritto e orale per la professione di avvocato, non sarebbe difficile ovviare a questo inconveniente con un sistema intermedio, analogo a quello che è oggi in uso per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, cioè prescrivendo l'esame scritto su temi unici per tutto il Regno, da svolgersi nella sede di ogni distretto di Corte d'appello, con una Commissione esaminatrice unica residente in Roma che potrebbe quindi avere un criterio uniforme per il giudizio di tutti gli scritti, ed esame orale, per i candidati ammessi, in ogni distretto giudiziario.

Mi associo alla proposta della Commissione per l'introduzione della necessità d'assistenza di procuratore nelle cause commerciali davanti i tribunali. Veramente io credo che, sebbene l'articolo 156, 1º capoverso del Codice di procedura civile, lasci facoltà alle parti nei giudizi commerciali di comparire personalmente, in pratica nessuno ormai si valga di questa facoltà.

Anche nei giudizi commerciali dinanzi i tribunali oggi si ha sempre la rappresentanza di procuratore; ma sancirne legislativamente la necessità credo non sia un pleonasma se appunto l'esperienza ha di-

mostrato che risponde alle esigenze del tempo.

Per l'ammissione all'albo speciale ritengo sommessamente che sia eccessivo quel periodo di dieci anni d'iscrizione nell'albo distrettuale degli avvocati, prescritto nel disegno di legge.

Attualmente, prescindendo anche dalle agevolazioni temporanee accordate ai combattenti, e partendo dalla età media di 22 anni per la laurea in giurisprudenza, si poteva con due anni di pratica e con 5 anni di esercizio professionale arrivare a 29 anni al patrocinio in Cassazione.

Oggi che si esalta la giovinezza e si hanno esempi di uomini insigni che assurgono in giovanissima età a posti elevati, si vorrebbe costringere a fare 5 anni di pratica per l'iscrizione nell'albo distrettuale e altri 10 anni per l'iscrizione nell'albo speciale della Cassazione, cosicchè si arriverebbe in media soltanto a 37 anni di età ad avere i requisiti per il patrocinio in Cassazione. Ritengo che questo sia eccessivo; piuttosto converrebbe conservare il sistema proposto dal ministro nel disegno di legge, e non seguito dalla Commissione, di prescrivere il concorso per titoli per l'ammissione all'albo speciale della Cassazione, ma ridurre a sei anni d'esercizio di avvocato il requisito di pratica professionale.

Una questione, che rientra nell'indirizzo generale del nuovo ordinamento legislativo, è quella della attribuzione della personalità giuridica ai collegi forensi. Già i precedenti disegni di legge prevedevano questo riconoscimento di personalità giuridica; ma solamente ora il problema viene organicamente considerato, in quanto s'inquadra nel sistema generale del riconoscimento di personalità giuridica ai sindacati. Ai sindacati forensi, costituiti dai colleghi degli avvocati e dei procuratori, non poteva a meno di essere attribuita per primi, questa personalità giuridica, che se conferisce dei diritti, impone anche e soprattutto di doveri.

Ed è appunto ispirandomi al concetto dei doveri, che incombono non soltanto ai cittadini genericamente considerati, ma altresì ai cittadini raccolti in quelle organizzazioni che sono i Sindacati professionali, ch'io non trovo affatto assurda la facoltà di scioglimento che il disegno di legge attribuisce al ministro nel caso di inosservanza della legge da parte dei Consigli e dei Collegi forensi.

Questa facoltà anzi, risponde pienamente a quel principio, che noi vogliamo in ogni

campo affermato e instaurato, della subordinazione di tutti i cittadini, singolarmente o collettivamente considerati, all'autorità dello Stato, in quanto lo Stato ha la rappresentanza giuridica della Nazione. (*Approvazioni*).

E se per un eventuale scioglimento il disegno di legge prescrive che si debba sentire il parere del Consiglio di Stato, e non del Consiglio superiore forense, io trovo che questo è giuridicamente esatto, perchè qui non si tratta di un provvedimento nell'interesse professionale, del quale sarebbe legittimo tutore il Consiglio superiore forense, ma di un provvedimento nell'interesse della legge a garanzia dello Stato. Diventa quindi competente quello che è l'organo normale di consultazione del potere esecutivo, cioè il Consiglio di Stato.

E la facoltà di scioglimento, come bene osserva il relatore, sarebbe già genericamente attribuita al potere esecutivo dalla legislazione vigente in tema di tutela degli enti pubblici.

Consiglio superiore: vi è un divario tra la proposta del ministro e la proposta della Commissione per la sua composizione. Propone il ministro che il Consiglio superiore sia composto di trenta membri: quindici eletti dai Consigli professionali con voto proporzionale al numero di avvocati e procuratori iscritti, e quindici nominati su proposta del ministro della giustizia, con decreto reale.

Propone invece la Commissione parlamentare — risentendo forse della levata di scudi avvenuta in molti Consigli forensi e anche nell'ultimo Congresso giuridico di Trieste contro questa che appare a molti, imbevuti ancora delle vecchie dottrine, come una menomazione della libertà suffragistica dei cittadini in genere e degli avvocati in specie — che siano nove soltanto i membri nominati su designazione del ministro, e sedici invece, uno per ogni distretto di Corte d'appello, quelli eletti dalle curie.

Io non vedo come l'argomento che è portato alla Commissione, cioè l'eccessività del numero di 30 componenti il Consiglio superiore, possa servire per una riduzione complessiva di appena cinque membri, da 30 a 35. Certo non si può ritenere di riuscire con questo a rendere più snello il Consiglio superiore e più agevole il suo funzionamento.

Io credo, invece, che il principio dell'intervento del potere esecutivo, sempre richiamandomi alla sua funzione di tutore e

vindice dei diritti dello Stato nazionale, debba essere applicato in misura adeguata; e se trovo perfettamente logico e giusto che i membri eletti dalle curie non siano nominati col criterio meccanico della rappresentanza proporzionale al numero degli iscritti, ma invece con un criterio più equitativo e più rispondente alle esigenze locali, uno per ogni distretto di Corte d'appello, insisto affinché i membri nominati su designazione del ministro, accanto ai 16 elettivi, siano o 14, o 15, in modo che sia il Consiglio superiore formato di 30 o di 31 membri, sempre vi sia adeguata rappresentanza di quell'elemento moderatore ed integratore che è il potere esecutivo dello Stato.

Ottime le norme in materia di liquidazione di onorari dettate dal disegno di legge. Da tempo erano invocate disposizioni che potessero garantire non soltanto il patrono nella sua legittima esigenza d'un adeguato compenso alla sua opera professionale, ma anche le parti nei loro sacrosanti interessi.

Con l'attuale mancanza di norme in materia, accadeva che quando il cliente si rendeva moroso, il patrono spesso tratteneva i documenti della causa e la parte rimaneva così indifesa. È opportuno, per la stessa dignità professionale, che siano dettate norme precise e si demandi ai Consigli forensi di esercitare — quando la loro opera sia richiesta dalle parti in contesa, patroni e patrocinati — opera di giudici arbitrali; quando invece sia richiesto il loro intervento soltanto dal patrono, opera consultiva, che dovrà servire come base per l'autorità giudiziaria nella liquidazione definitiva dell'onorario dovuto all'avvocato.

Nelle disposizioni transitorie che chiudono il disegno di legge si tiene opportunamente conto dei diritti quesiti.

Ed io rilevo l'opportunità della estensione che a questo riguardo è proposta dalla Commissione a coloro che, pur avendo titolo per l'iscrizione negli albi, non l'hanno attualmente esercitato. A costoro dovrà essere riconosciuto il diritto all'iscrizione senza le limitazioni stabilite per l'avvenire.

Onorevoli colleghi, dovrà essere vanto di questa prima Camera fascista, insieme col varo di tante leggi di natura squisitamente politica che costituiscono la base fondamentale del nuovo ordinamento dello Stato e l'attrezzatura, per così dire, della Nazione italiana per la conquista della sua potenza, l'aver anche risolto questo annoso problema dell'ordinamento forense.

La nostra professione di avvocato fu troppo e ingiustamente malfamata nel passato.

Ricadeva su di noi il discredito che veniva all'istituto parlamentare non dall'ambito forense della maggioranza dei suoi componenti, ma dalla mentalità democratica che informava la loro attività. Si manifestava questo discredito dicendo che la Camera elettiva non funzionava perchè vi erano in essa troppi avvocati, perchè si facevano troppe parole e non si facevano dei fatti.

Ebbene, questa Camera, che pure è composta nella sua maggioranza di avvocati, dimostra di non perdersi nelle chiacchiere. (*Interruzioni*).

Permettetemi, onorevoli colleghi, siamo qui in più di trecento avvocati, secondo le statistiche ufficiali.

MATTEI-GENTILI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Non tutti esercenti.

BERTACCHI. Guardate: a questo dibattito, in cui pur sono direttamente interessati gli avvocati, pochissimi partecipano; e noi assolviamo ad un dovere, che è gradito allo stesso Governo, affinché la discussione di una legge così importante non sembri cadere nella indifferenza generale della Camera.

Il Parlamento attuale ha dimostrato, malgrado la sua composizione professionale, di non perdersi in chiacchiere, ma di badare soprattutto ai fatti, sull'esempio insigne che viene dal nostro mirabile Duce.

Orbene se questa legge non può essere diversa da tutte le leggi, e come tutte le altre è per sé sola, un meccanismo strumentale, buono o cattivo a seconda dello spirito con cui sarà applicata, noi possiamo augurarci che il nuovo ordinamento, che sarà attuato in una condizione di spirito pubblico così mutata, abbia a conferire nuovo prestigio e nuova dignità alla classe forense, accrescendo l'onore che a tale classe è venuto per gli eroismi compiuti in guerra da quegli ufficiali di complemento che, non dimentichiamolo, in buona parte furono espressi dal suo seno; ed abbia così a contribuire a porre sempre più in alto, non come un feticcio intangibile degli immortali principi dell'89, ma come una realtà operante nella società nazionale, la funzione della giustizia, che deve essere vindice sacra delle norme più alte e più profonde della nostra civile convivenza (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Viale.

VIALE. Onorevoli colleghi. Molto opportunamente l'onorevole Rocco ha dichiarato nella dotta sua relazione che colla presentazione al Parlamento del nuovo disegno di legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il Governo ha inteso di fare un passo importante nella via intrapresa di una profonda restaurazione degli ordinamenti vigenti in tutti i rami della pubblica Amministrazione, fra i quali occupa un primissimo posto quello dell'Amministrazione della giustizia.

E la Commissione ha a sua volta chiaramente ed altamente affermato che anche questa legge deve risentire dello spirito dei nuovi tempi ed inquadarsi nel nuovo ordine che si va instaurando in ogni ramo di attività civile e professionale.

Queste promesse devono essere richiamate e rilevate in modo particolare nella discussione del progetto.

All'onorevole Rocco che ha saputo riaffermare nella relazione e nel disegno di legge la sua fede, la sua alta cultura e la sua chiara concezione ricostruttrice dei valori spirituali, morali ed intellettuali della Nazione, vada prima di tutti una viva parola di plauso.

Alla onorevole Commissione ed al suo relatore, al collega Morelli Giuseppe, che illustra col suo nome e colla sua competenza e dottrina la classe forense, un sentito ringraziamento.

Non intendo, nè avrei la preparazione e l'autorità per farlo, compiere una trattazione specifica della materia.

La questione del resto è matura per una decisione. È nota la storia dei precedenti legislativi, in verità abbondanti e pregevoli. Sono note le risultanze dei vari Congressi forensi: noti i pareri della classe.

Il disegno di legge conserva la distinzione fra avvocati e procuratori. Ai primi spetta la funzione della difesa: ai secondi quella della rappresentanza.

La distinzione è, a mio modesto avviso, giustificata perchè rispondente oltre che alla tradizione italiana ad una realtà e ad una necessità.

Del resto anche nei disegni di legge che sancivano la unificazione, la distinzione della funzione non era di fatto, nè poteva esserlo, soppressa.

Nei disegni di legge Mortara e Fera-Rodino la funzione di rappresentanza era di

fatto consentita agli avvocati di un collegio, soltanto nella circoscrizione del tribunale nel cui capoluogo avessero la residenza o un ufficio, mentre la difesa poteva essere assunta innanzi a qualunque giurisdizione dello Stato.

Il disegno di legge Rocco innovando sostanzialmente la materia introduce una riforma degna di particolare esame, vale a dire, la limitazione degli albi.

Si oppone dagli oppositori che la restrizione non è necessaria, perchè la selezione tra gli avvocati viene fatta naturalmente dai clienti.

L'osservazione non regge. Finchè il cliente ha i difetti inerenti alla natura umana ed è in molti casi incompetente per non dire ignorante, animato quasi sempre da passione e da interesse, la scelta del patrono è sempre pericolosa.

Non sono i clienti che debbono o possono migliorare i patroni, ma sono i patroni che debbono migliorare, educare e talvolta dirizzare, se mi è consentita la parola, il cliente.

Si aggiunge che è ingiusta l'attesa, troppo lunga, per un giovane meritevole. La laurea in giurisprudenza apre molte vie.

L'attesa potrà in molti casi portare colla riflessione e colla maturità delle decisioni, risultati favorevoli all'interessato. Comunque non sembra che il danno sia da presumersi in realtà maggiore dei prevedibili vantaggi. Si obietta ancora che il diminuito numero dei candidati agli esami di avvocato in questi ultimi anni è argomento della minor urgenza del provvedimento della limitazione.

L'argomentazione ha valore troppo contingente ed occasionale per poter essere assunto a base e fondamento di risoluzione definitiva.

La limitazione, come avviamento al *albo chiuso*, deve invece essere accolta ed approvata nei sensi proposti ed illustrati nel progetto.

L'onorevole Commissione ha formulato a maggioranza una proposta intermedia di carattere transattivo.

Come tutte le soluzioni di transazione in materia di interesse generale la proposta della Commissione non mi pare felice.

O si accetta o si respinge il principio.

Si comprende che l'introduzione del principio nella legislazione possa e talvolta debba essere compiuta a gradi. Ma non si può nella risoluzione della questione procedere con titubanza.

La soluzione ideata dal ministro risponde alle necessità del tempo, è razionale, pratica, encomiabilissima.

Coloro che d'ora innanzi aspirano a conseguire la iscrizione negli albi dovranno assoggettarsi ad un procedimento di selezione, che è dato dalla limitazione annuale del numero delle nuove iscrizioni e dal conferimento di questa iscrizione così limitata ai vincitori di un concorso nazionale fra gli avvocati e distrettuali fra i procuratori.

Così senza giungere all'estremo rigore di un albo chiuso, si ottiene una graduale ed elastica limitazione del numero dei nuovi professionisti, che dovranno sottoporsi al procedimento di selezione di un esame di concorso, di cui il progetto disciplina con il necessario rigore la condizioni e le modalità.

In queste parole è la chiara, precisa, esauriente dimostrazione della bontà del sistema ideato dal ministro.

Non occorre — a mio avviso — aggiungere altro.

Passando all'esame delle successive disposizioni ritengo non giustificate le restrizioni proposte dall'onorevole Commissione in rapporto alle incompatibilità.

L'eccezione fatta per i professori dell'Università, istituti superiori e secondari del Regno non ha ragione di essere limitata agli insegnanti di discipline giuridiche ed economiche.

Il progetto eccettua i professori delle Università e degli altri istituti superiori e secondari del Regno.

Vi sono docenti di altre materie, diverse dalle giuridiche ed economiche, che non debbono avere senz'altro preclusa la via all'esenzione, dati i rapporti e le interferenze che esistono fra la professione di avvocato e tutti gli altri rami dello scibile umano.

Forse non vi è professione che debba per necessità di cose essere maggiormente eclettica che quella di avvocato.

L'eccezione non sarebbe nè giusta nè opportuna.

D'altra parte la disposizione del progetto non urta nè contro il principio delle limitazioni nè contro lo spirito ed il sistema della legge.

Non vi è motivo plausibile per cui la pratica forense debba durare cinque anni.

Occorre che sia assicurata la realtà e la serietà della pratica. Non occorre una durata, sproporzionata in rapporto al periodo di studi universitari (quattro anni) inutile in molti casi, appunto perchè ecces-

siva e destinata comunque a portare inconvenienti ed ingiustificato pregiudizio.

Potrebbe essere — a mio avviso — sufficiente una pratica di tre od al massimo di quattro anni.

Non si comprende il motivo per cui gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo dei collegi da più di cinque anni, debbano aver compiuto l'età di anni trenta, per poter essere eletti membri dei rispettivi Consigli dell'ordine.

Poichè è difficile che la laurea possa essere conseguita prima dei 21 anni d'età ed occorre per l'esenzione un periodo di prova non breve, sembra superflua la restrizione sopra cennata.

In ogni caso essa non risponde ai tempi. Non si vede ragione per richiedere maturità maggiore di quello che è necessaria per coprire altre cariche di eguale o maggiore importanza nei consessi politici ed amministrativi.

Il concetto dell'autonomia e dell'indipendenza degli ordini forensi non può essere esteso fino al punto di sottrarli ad ogni controllo, specialmente nei riguardi di reiterata violazione di legge.

L'opinione così espressa dall'onorevole Commissione deve trovarci consenzienti.

Ma io penso che sia indispensabile e doveroso aggiungere alla disposizione del progetto l'obbligo del previo parere del Consiglio superiore.

Rimanga pure l'intervento del Consiglio di Stato per le ragioni illustrate dalla Commissione, ma non si escluda l'intervento del Superiore Consesso tecnico.

Infine faccio voti che il problema, oramai non più dilazionabile, della Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori sia definitivamente e presto risolto.

Il richiamo che l'onorevole ministro ne ha fatto nella elaborata relazione del progetto in esame, ci dà sicuro affidamento.

E concludo: il progetto ha il merito di aver soddisfatto un lungo ed ardente voto della classe forense ed è destinato, secondo le sagge parole del ministro a portare un notevole contributo al miglior funzionamento dell'Amministrazione della giustizia.

È di buon auspicio che la discussione sia avvenuta in un giorno, che deve essere caro agli italiani, perchè rievoca una data consecrata nei ricordi della Dinastia che ci regge.

Alla Regina Madre, vada il nostro augurio devoto, sincero, fervido in questo giorno ed in questa occasione. (*Vivissimi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

**Per il genetliaco  
di Sua Maestà la Regina Margherita.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rossi-Passavanti.

Ne ha facoltà.

ROSSI-PASSAVANTI. Onorevole Presidente, è al vostro cuore di devoto, fedele ed eroico servitore della Sabauda Dinastia, che noi, soldati e fascisti, sentiamo di dover demandare l'incarico di esprimere alla Augusta Maestà della Regina Madre (*I ministri e i deputati sorgono in piedi*) il nostro reverente e devoto pensiero, ricordando soprattutto la Sua opera di Madre italianamente data a noi nei momenti più dolorosi della guerra ed in pace, accompagnandoci negli ospedali con la Sua parola sempre amorevole e sempre materna. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la Presidenza, come era suo gradito dovere, aveva già inviato per telegrafo il suo devoto augurio alla Maestà della Regina Madre. Sono grato, ad ogni modo, all'onorevole Rossi-Passavanti che mi porge occasione di poter rinnovare qui, a viva voce, a nome di tutta l'Assemblea, le più vive azioni di augurio e di omaggio alla Maestà della Regina Madre.

Noi eleviamo il nostro cuore, innalziamo il nostro pensiero fino all'Augusta persona della Madre del Re. (*Vivissimi generali applausi*).

MATTEI GENTILI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto*. Il Governo si associa vivamente a queste nobili espressioni di augurio e di omaggio alla Maestà della Regina Madre. (*Benissimo!*)

**Interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi

MIARI, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per sapere se, in attesa che sia attuata una risoluzione del problema per il congiungimento per via ordinaria di Venezia alla terraferma, non ritenga neces-

sario ed indilazionabile sistemare in modo più razionale e più adeguato alle esigenze di una grande città, sia in ordine all'uso dei treni ed al sistema di distribuzione dei biglietti, sia in ordine all'attuale mancanza di treni per ben quattro ore della notte, durante le quali Venezia, per le sue eccezionali condizioni naturali, rimane completamente isolata dal consorzio umano.

« Magrini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere a quali direttive si ispira la Direzione generale delle arti e monumenti specialmente in provincia di Piacenza. Constatando che mentre con innumerevoli veti in nome della conservazione di pseudo monumenti trascurabilissimi si impedisce lo sviluppo sociale ed economico ad importanti centri come Carpaneto, si trascura la protezione e la conservazione di patrimoni storici come Velleia e zona circostante a cui Governo e personalità eminenti dedicarono opere e sacrifici.

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'economia nazionale, per conoscere i motivi per i quali non è reso obbligatorio a tutti coloro che usufruiscono di sussidi per ricerche di acque sotterranee di tenere regolarmente un diario geologico con campionari delle perforazioni effettuate. Ritengo ovvii i vantaggi che deriverebbero dal mancato provvedimento che potrebbe integrare le preziose ricerche dell'Istituto geografico nazionale.

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quanto segue: constatate per mezzo della preziosa e grandiosa opera di Sua Eccellenza De Stefani le varie situazioni catastali del Paese; constatata la necessità di perequare le contribuzioni nel più breve tempo possibile per il massimo rendimento dell'erario; quali provvedimenti si prenderanno per dare atto ad un maggior impiego di rilievi catastali per appalti, i cui fondi necessari già richiesti non sono ancora stati concessi dalla ragioneria generale.

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se, in occasione di provvedimenti legislativi, in corso di studi per la riforma della legge comunale e provin-

ziale non ritenga conforme ad equità e giustizia sanzionare:

a) che debbano essere dispensati da ulteriore esperimento quei segretari comunali che contano al loro attivo un lungo lodevole servizio in altro comune di pari importanza o quanto meno ridurre a sei mesi il periodo di esperimento medesimo;

b) in ogni caso di investire di giurisdizione di merito le Giunte provinciali amministrative ed il Consiglio di Stato su gravami dei segretari comunali contro le delibere consiliari di licenziamento per fine del periodo di esperimento. E ciò in considerazione che gli articoli 38 e 40 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sulla riforma della legge comunale e provinciale dispongono rispettivamente al secondo comma. Articolo 38. « La nomina di segretario, ecc., acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento in un medesimo comune o consorzio di comuni ». — Articolo 40. « Contro le deliberazioni di licenziamento per la fine del periodo di esperimento è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o ricorso straordinario al Re, ai sensi dell'articolo 12, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 17 agosto 1907, n. 638 ». Le Amministrazioni comunali nel bandire i concorsi al posto di segretario comunale fissano in anni 40 il limite massimo di età, oltre il quale è inibito il poter concorrere. Tale limite massimo di età non è per altro applicabile (articolo 95 del Regolamento comunale e provinciale approvato con Regio decreto 12 febbraio 1921, n. 297) per quegli aspiranti che si trovino in servizio di Amministrazioni comunali. Ciò premesso osservo:

a) che il periodo di esperimento per i segretari che iniziano la carriera, appena conseguito il titolo di abilitazione è giustissimo, ma non sembra altrettanto giusto richiedere il periodo di esperimento per quei segretari che contano al loro attivo molti anni di lodevole servizio presso altri comuni di importanza presso che identica. Ed è di intuitiva evidenza la grave disparità di trattamento, allo stato attuale della legislazione, tra un segretario novellino ed uno anziano, il quale ultimo, attraverso studi e lunga pratica ha potuto acquistare quelle migliori condizioni tecnico-amministrative che lo rendono un funzionario competentissimo. L'uno e l'altro debbono fare uguale periodo di esperimento! Che qualora un'opportuna riforma al riguardo non si ritenga utile, per lo meno bisognerebbe, nella ipotesi di licenziamento per la fine del periodo di esperimento, investire della competenza di merito, sui rela-

tivi gravami le Giunte provinciali amministrative in primo grado e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato in seconde cure. E ciò per porre il necessario freno a gravi abusi da parte dei Consigli comunali, che per semplice capriccio e senza adeguata concreta motivazione si disfanno, con inesplicabile disinvoltura, dei segretari comunali. E ne potrebbero sorgere conseguenze di una gravità estrema, perchè ad un segretario di età superiore ai 40 anni, licenziato verrebbe inibito di adire ulteriori concorsi, perchè verrebbe, frattanto, a non trovarsi più in servizio e quindi non sarebbe per lui applicabile l'articolo 95 del citato Regolamento.

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dell'economia nazionale, per conoscere quali provvedimenti intendono prendere a protezione del patrimonio cinegetico nazionale depredato e distrutto dal bracconaggio che si esercita su vasta scala nell'Appennino. Constatato che i bracconieri non si limitano a distruggere in tutti i modi senza alcuna licenza, ma impediscono l'esercizio della caccia a chiunque con regolare licenza intenda inoltrarsi nell'Appennino.

« Barbiellini-Amidei ».

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se a norma delle riforme apportate dal Regio decreto 30 dicembre 1923 si debbano o meno considerare i medici condotti nella qualifica di impiegati comunali. Chiedo inoltre di conoscere se è intenzione dell'onorevole ministro di sollecitare a mezzo dei prefetti le pochissime Amministrazioni comunali che ancora non hanno emanato il regolamento concordato di cui è prescrizione al succitato decreto.

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per conoscere se intenda accertare ufficialmente perchè avvocati e agenti politici antifascisti come Sante Gradella e simili possano partecipare ai più delicati e segreti procedimenti istruttori, dato che l'opinione pubblica ravvisa tale privilegio dovuto alla notoria e deprecata comunanza politica fra detto avvocato e qualche magistrato del tribunale di Piacenza. E ciò specialmente in relazione ad una interrogazione del deputato comunista Riboldi circa un processo la cui istruttoria è tuttora in corso presso il tribunale di Piacenza, interrogazione con la quale si tenta di mantenere in istato di equivoco un procedimento fazioso di qualche



magistrato di Piacenza, tendente ad annullare i benefici sociali dell'amnistia elargita dal Governo fascista e generando quindi un senso di sfiducia e di sconforto fra le masse fasciste verso il Governo.

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere a che punto trovasi l'attività dell'ente per il progresso della industria zolfifera già da varii anni creato.

« D'Ayala ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere se intenda sollecitare le pratiche per dotare la Regia stazione di patologia vegetale di Roma di una sede più adatta, di un campo sperimentale e dei mezzi indispensabili a che questo importante principale istituto di ricerche possa compiere le utili funzioni di assistenza pratica e di lumi scientifici necessari nella lotta contro le avversità che colpiscono le piante coltivate.

« Marescalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se e quando intende finalmente liquidare quanto dovuto per titolo d'affitto e d'indennità d'espropriazione ai proprietari di fabbricati dei paesi di confine, in specie di quelli del circondario di Volosca, i quali dovettero cedere le loro terre e rispettivi fabbricati alla Regia guardia di finanza già 4, rispettivamente 5 e perfino 6 anni fa, senza che finora avessero ad incassare nè l'affitto, per il tempo anteriore all'espropriazione, nè la indennità d'espropriazione, malgrado innumerevoli sollecitazioni. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Wilfan ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per conoscere i motivi per i quali le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la Valle del Po sono artificialmente coordinate in modo da obbligare i viaggiatori a sostare inutilmente in Voghera, e per quali motivi inoltre non si stabilisce un servizio diretto Bologna-Genova. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere i risultati numerici delle iscrizioni di allievi nelle Regie scuole medie di agricoltura negli ultimi due anni 1924-25 e 1925-26 in confronto agli

ultimi due anni precedenti la riforma delle scuole pratiche di agricoltura; e per sapere se, in base all'esperienza finora fatta, abbia già dovuto persuadersi della necessità assoluta di profonde modificazioni nel nuovo ordinamento, in particolare poi a quelle scuole speciali che erano caratteristica e vanto del Paese nostro e che ora minacciano di scapitare gravemente nella pubblica considerazione e nei risultati effettivi dell'insegnamento. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Marescalchi ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si richiede la risposta scritta.

#### Sull'ordine del giorno.

FOSCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCHINI. Propongo che nell'ordine del giorno della seduta di domani la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Barbiellini-Amidei sia iscritta prima del seguito della discussione del disegno di legge per l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17.25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15.

1. Interrogazioni.  
2. Esame della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Barbiellini-Amidei per correttezza morale in omicidio. (495)

3. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (508)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1925 — Tip. della Camera dei Deputati.

